Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA

Anno 141° — Numero 41

UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 ottobre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'Istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza g. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 06 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

RI	GI	ONE	LIG	I IR	TΔ

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 17.

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 18.

Interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento «Genova città europea della cultura nel 2004». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 19.

## **REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 13.

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 14.

Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27. Norme per la tutela e la promozione della qualità del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone . . Pag. 8 LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 15.

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 16.

Calendario venatorio per la stagione 1998-1999 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2000, n. 18.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2000, n. 19.

Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2000, n. 20.

Organi delle comunità montane . . . . . . . . . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 21

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 22.

Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n.11 «Norme in materia di impatto ambientale» al DPCM del 3 settembre 1999: «Atto di indennizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 23.	LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 17.		
Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33 - Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Norme per l'attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale		
REGOLAMENTO REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 1.	LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18.		
Istituzione del comitato legislativo Pag. 16	Interventi a favore delle società operaie - Società operaie d mutuo soccorso operanti nel Molise		
REGOLAMENTO REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 2.			
Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio	LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 19.		
di strutture sanitarie e socio-sanitarie	Norme integrative della disciplina in materia di traspor pubblico locale		
REGIONE MOLISE			
LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 16.	LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20.		
Nuova disciplina della Società finanziaria per lo sviluppo del Molise (Finmolise S.p.a.)	Interventi a favore degli studenti affetti da patologie che no consentono la frequenza dei corsi di studio Pag. 3		

## **REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 17.

Abrogazione delle leggi regionali 9 gennaio 1985 n. 1 (modifica della legge regionale 30 novembre 1976 n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turisticoricettive) e 19 dicembre 1983 n. 48 (provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 5 aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

#### **PROMULGA**

la seguente legge:

## Art. 1.

## Abrogazione

- 1. Le leggi regionali 9 gennaio 1985 n. 1 (modifica della legge 30 novembre 1976 n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive) e 19 dicembre 1983 n. 48 (provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive) e successive modificazioni sono abrogate.
  - 2. In particolare sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 22 giugno 1992 n. 16 (ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983 n. 48 e alla legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 in materia di turismo), ad eccezione dell'art. 11:
- b) l'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1995 n. 18 (modificazioni di norme regionali concernenti la recettività turistica);
- c) l'art. 6 delle legge regionale 31 dicembre 1996 n. 54 (ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);
- d) la legge regionale 29 aprile 1997 n. 14 (modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983 n. 48 «Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive».

## Art. 2.

## Norma transitoria

- 1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza, ivi compresa l'esecuzione degli impegni di spesa assunti.
- 2. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
- 3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno assunto in base alle leggi abrogate si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
- 4. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Le domande di contributo pendenti pervenute ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 48/1983 e dell'art. 5 della legge regionale n. 1/1985 sono considerate valide, ai sensi della normativa vigente in materia, per gli stessi interventi, a seguito di riconferma da presentare entro il 30 giugno 2000.

## Art. 3.

#### Regimi di aiuto

1. Ai contributi di cui all'art. 2 si applica in ogni caso il limite del regime di aiuto «de minimis» di cui alla decisione 96/C 68/06 della Commissione europea del 6 marzo 1996.

#### Art 4

## Dichiarazione di urgenza

- 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 marzo 2000

MORI

## 00R0373

## LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 18.

Interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento «Genova città europea della cultura nel 2004».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 5 aprile 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

#### PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1. Finalità

- 1. Nel quadro degli indirizzi dell'Unione europea nel settore culturale, con particolare riferimento all'iniziativa di individuazione delle città europee della cultura, la Regione Liguria attua interventi speciali al fine di contribuire alla realizzazione e alla promozione dell'intervento «Genova città europea della cultura nel 2004», considerato di notevole rilevanza per l'intero territorio regionale.
- 2. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione può attivare accordi di programma con i competenti Ministeri, con gli enti locali e con vari soggetti pubblici e privati e può promuovere intese con altre regioni eruropee, anche al fine di utilizzare risorse dell'Unione europea.

#### Art. 2.

## Tipologie degli interventi

- 1. Per attuare le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove azioni di:
- a) valorizzazione delle strutture culturali e del patrimonio di interesse storico e artistico della città di Genova, mediante interventi di recupero e di ammodernamento;

b) promozione culturale e turistica al fine di potenziare e diffondere l'immagine di Genova e della Liguria in Italia e all'estero.

#### Art. 3.

## Interventi di recupero e di ammodernamento

- 1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) comprendono interventi di natura architettonica, di adeguamento funzionale ed impiantistico e di allestimento delle strutture culturali e dei beni immobili di interesse storico e artistico della città di Genova.
- 2. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruizione di tali strutture culturali e beni immobili di interesse storico e artistico, favorendone anche la messa in rete, al fine di ampliare l'accessibilità dei cittadini e di incrementare il turismo culturale
- 3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale approva il piano degli interventi contenente proposte progettuali presentate in primo luogo dal comune di Genova, oltre che da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, e determina per ogni progetto l'importo dell'intervento regionale sulla base dei preventivi proposti e delle disponibilità di bilancio.
- 4. L'intervento regionale in conto capitale è concesso, previa verifica del piano finanziario che documenti la copertura della spesa complessiva, per ciascuno dei singoli progetti approvati. Gli interventi regionali possono essere assegnati anche per opere già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
- 5. Il piano privilegia la realizzazione di interventi omogenei tra loro che consentano l'organizzazione in rete dei beni oggetto dell'intervento e allo stesso si applicano le disposizioni sullo strumento di valutazione di efficacia di cui all'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

## Art. 4.

## Interventi di promozione culturale e turistica

- 1. Gli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) comprendono azioni promozionali, anche attraverso i media e gli operatori del settore, mirate ad incrementare e consolidare i flussi turistici italiani e stranieri, nonchè iniziative e manifestazioni di notevole rilevanza culturale tese ad evidenziare le caratteristiche e le peculiarità culturali di Genova e della Liguria, nell'ambito delle finalità di conoscenza ed integrazione culturale promosse dall'Unione europea.
- 2. La Regione può realizzare gli interventi di cui al comma 1 direttamente o attraverso suoi enti di promozione turistica e le fondazioni partecipate dalla regione stessa, in coordinamento con il comune di Genova.

## Art. 5.

## Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000:
- a) prelevamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali»;
- b) prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;
- c) istituzioni del capitolo 3511 «contributi in conto capitale per interventi di recupero e di ammodernamento delle strutture culturali e del patrimonio di interesse storico e artistico della città di Genova in occasione dell'evento «Genova città eruropea della cultura nel 2004» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge;
- d) istituzione del capitolo 3512 «spese per interventi di promozione culturale e turistica in occasione dell'evento «Genova città europea della cultura nel 2004» con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Il rifinanziamento del capitolo 3511 è disposto non oltre l'esercizio finanziario relativo all'anno 2003. Il rifinanziamento del capitolo 3512 è disposto non oltre l'esercizio finanziario relativo all'anno 2004.

## Art. 6.

#### Dichiarazione d'urgenza

- 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 marzo 2000

MORI

00R0373A

## LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 19.

Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 5 aprile 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

**PROMULGA** 

la seguente legge:

## Titolo I NORME GENERALI

## Art. 1. Finalità

- 1. La presente legge dispone incentivi a sostegno degli interventi volti a qualificare e sviluppare l'offerta turistica ligure, con l'obiettivo di:
- a) promuove gli investimenti delle piccole e medie imprese operanti nel turismo;
- b) attivare processi di partecipazione delle imprese all'attività dell'agenzia regionale «In Liguria» e delle aziende di promozione turistica della Liguria;
- c) qualificare i servizi di accoglienza e di informazione turistica:
- d) potenziare le azioni degli enti locali e promuovere quelle delle imprese realizzate in forma cooperativa;
- e) sostenere, per situazioni di calamità naturale o di grave danno ambientale, il pronto recupero delle attività imprenditoriali interessate.

### Art. 2.

## Tipologia degli interventi

- 1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 mediante:
- a) la concessione di incentivi a favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel turismo;
- b) il riconoscimento di contributi agli enti locali, all'agenzia regionale e alle aziende di promozione turistica.

## TITOLO II CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

#### Art. 3.

#### Iniziative ammesse

- 1. Sono ammessi a contributo:
- a) l'acquisto ed il miglioramento, in strutture ricettive esistenti e classificate albergo, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanza, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere che fornisca in proprio la prima colazione, rifugi alpini o escursionistici nonchè case e appartamenti per le vacanze limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore, di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità per disabili;
- b) l'allestimento ed il miglioramento di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, servizi di spiaggia;
- c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attività ricettiva;
- d) la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica, la realizzazione di materiale pubblicitario, effettuate dall'agenzia regionale e dalle aziende di promozione turistica in compartecipazione finanziaria con le imprese turistiche, singole o associate, presenti nell'ambito di competenza;
  - e) l'acquisto e l'allestimento di attrezzature e reti informatiche.

## Art. 4.

## Soggetti destinatari e misure del contributo

- 1. I contributi sono concessi:
- a) per le iniziative di cui all'art. 3, lettere a) e b), alle piccole e medie imprese titolari delle attività ivi indicate, che posseggano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individazione di piccole e medie imprese);
- b) per le iniziative di cui all'art. 3, lettera c), ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di imprese turistiche;
- c) per le iniziative di cui all'art. 3, lettere d) ed e), all'agenzia regionale e alle aziende di promozione turistica.
- 2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 60 per cento per i consorzi e le cooperataive ed all'80 per cento per l'agenzia regionale e le aziende di promozione turistica, con un massimo di spesa ammissibile, secondo quanto previsto dall'art. 23.

## Titolo III CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

## Capo I INTERVENTI CONTRIBUTIVI

## Art. 5.

## Iniziative ammesse

- 1. Sono ammessi a contributo:
- a) la realizzazione di nuovi alberghi, locande, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, stabilimenti balneari;

- b) la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui all'art. 3, lettere a) e b);
- c) l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui egli esercita da almeno tre anni attività di albergo, locanda, residenza turistico-alberghiera, campeggio, villaggio turistico, purchè non vi siano col proprietario rapporti di parentela, di affinità fino al quarto grado o di matrimonio. Sono altresì ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso recettiva proposti da soggetti che da almeno tre anni gestiscono attività alberghiere o all'aria aperta;
- d) la creazione e la qualificazione di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

#### Art. 6.

## Soggetti destinatari e misura del contributo

- 1. I contributi che prevedono la riduzione del tasso di interesse da applicare a mutui di durata decennale contratti da Istituti di credito convenzionati con la Regione sono concessi:
- a) per le iniziative di cui all'art. 5, lettere a), b) e c), alle piccole e medie imprese titolari, o realizzatrici, delle attività ivi indicate, in possesso dei recquisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997;
- b) per le iniziative di cui all'art. 5, lettera d), agli enti locali che realizzano gli interventi ivi descritti.
- 2. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo non può superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un limite minimo di spesa di 80 milioni e massimo di 2,5 miliardi.
- 3. La misura del contributo regionale è data dalla differenza tra la rata calcolata nel piano di ammortamento allo specifico tasso di riferimento effettivo annuo posticipato, comprensivo di ogni onere accessorio a favore dell'Istituto di credito, periodicamente fissato dal Ministero del tesoro, vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la rata calcolata, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto del 40 per cento.
- 4. Il contributo decorre dalla data di stipulazione del relativo contratto definitivo di finanziamento e viene corrisposto in rate semestrali costanti posticipate direttamente all'Istituto finanziatore. A tal fine l'Istituto di credito trasmette alla Regione copia dei contratti condizionato e definitivo di mutuo, con il piano di ammortamento calcolato secondo quanto stabilito al comma 3.

## Capo II

### GARANZIE FIDEJUSSORIE

## Finalità, soggetti destinatari e opere ammesse

1. La Regione può assistere con propria garanzia fidejussoria, di natura sussidiaria, da concedersi nei limiti e con le modalità stabilite nel presente capo, gli operatori ammessi ai finanziamenti indicati all'art. 5, lettere a), b) e c), a richiesta degli stessi.

#### Art 8

## Limiti della garanzia fidejussoria

- 1. Le fidejussioni prestate dalla Regione non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 12.000.000.000.
- 2. Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo per la parte di finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste dall'Istituto finanziatore, essi non possono coprire con garanzie proprie e comunque per non oltre il 70 per cento della somma mutuata ed entro il limite massimo di L. 400.000.000.
- 3. Nel caso di garanzia prestata per i finanziamenti di cui alla lettera c) dell'art. 5, la fidejussione opera sulla base del valore dichiarato nel contratto di vendita o del valore di perizia se quest'ultimo rusulta inferiore a quello contrattuale.
- 4. La garanzia si estende per la parte di finanziamento garantita fino alla totalità delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrano di aver subito per capitale, interesse e spese, dopo aver espletato tutte le procedure previste per il recupero coatto nei confronti del soggetto finanziarito.
- 5. La garanzia regionale si estingue con il rientro delle prime quote di capitale fino alla concorrenza con la somma garantita

6. La determinazione delle perdite viene riferita al giorno in cui il relativo provvedimento, per il quale deve essere seguita la procedura di urgenza, viene approvato dalla Regione.

## Modalità per la richiesta della garanzia fidejussoria

1. La richiesta di garanzia fidejussoria, se non contestuale con la domanda di contributo in conto interessi, deve essere inoltrarta, contemporaneamente, in originale alla Regione ed in copia all'Istituto di credito mutuante.

#### Art. 10.

## Istruttoria

- 1. Qualora la richiesta di garanzia fidejussoria sia presente contestualmente alla domanda di contributo, per l'struttoria e per la concessione della garanzia si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e
- 2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1, sia successiva alla domanda di contributo, l'Istituto di credito provvede alla relativa istruttoria e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di recevimento della propria copia dell'istanza.
- 3. La Regione, qualora giudichi insufficiente o incompleta l'istruttoria dell'Istituto di credito, può richiedere un supplemento di istruttoria o disporre per proprio conto ulteriori accertamenti, invitando poi l'Istituto stesso a rivedere, se del caso, le proprie decisioni.

#### Art. 11.

## Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria

- 1. La Regione comunica all'Istituto finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia.
- 2. Gli istituti di credito convenzionati comunicano alla Regione per ogni singolo contratto di mutuo:
- a) la data di stipulazione e l'importo totale del mutuo, nonchè l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del mutuo gatan-
- b) le rinunce ai mutui già ammessi alla garanzia e le estinzioni aniticipate.
- 3. Nel contratto stipulato con l'Istituto di credito finanziatore il beneficiario della garanzia regionale dovrà dichiarare di non possedere altre garanzie oltre a quelle offerte.
- 4. Qualora dopo la concessione della garanzia venga accertata l'esistenza di altri beni oltre quelli offerti in garanzia, l'Istituto di credito può dar corso alle pratiche per la corrispondente riduzione della graranzia regionale.

## Art. 12.

## Recupero delle passività

- 1. Qualora il beneficiario non provveda al pagamento delle rate di mutuo gli istituti di credito, trascorsi non più di cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe espressamente autorizzate dalla Regione, procedono all'azione giudiziaria volta al recupero del credito.
- 2. Gli istituti di credito prima di procedere all'esperimento di eventuali procedure concorsuali devono richiedere il nulla osta della Regione che decide in merito.
- 3. Alla chiusura delle procedure concorsuali gli istituti di credito chiedono alla Regione, che provvede, il rimborso delle perdite definitivamente accertate.

Qualora dopo la liquidazione delle passività la situazione patrimoniale del debitore risulti tale da permettere nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito sono obbligati a darne comunicazione alla Regione ed a procedere alle ulteriori azioni esecutive.

## Art. 13.

## Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria

La garanzia è inefficace e la Regione non è tenuta al rimborso delle passività sofferte dall'Istituto di credito mutuante quando l'Istituto stesso:

- a) non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione, seppure ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni da parte del mutuatario delle condizioni cui è subordinata la garanzia regionale;
- b) non abbia osservato le cautele ed esperito tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione;
- c) non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti nella convenzione, le inadempienze contrattuali di cui sia reso responsabile il mutuatario.
- 2. La Regione, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1, dichiara l'inefficacia della fidejussione concessa, previa contestazione all'Istituto di credito interessato ed esame delle eventuali controdeduzioni che lo stesso può presentare nel termine di quarantacinque giorni.
- 3. La garanzia è revocata dalla Regione quando ricorrono le condizioni per la revoca dei contributi di cui al titolo IV.
- 4. In tale caso gli istituti di credito, pena la decadenza dal beneficio della garanzia, devono iniziare entro i successivi novanta giorni l'azione per il recupero del credito assistito dalla fidejussione revocata, secondo le modalità di cui all'art. 12, dandone inoltre formale comunicazione, nel medesimo termine, alla Regione.

## TITOLO IV Norme comuni, finali e finanziarie

#### Art. 14.

### Divieto di cumulo

- 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dallo Stato, dall'Unione europea, dalla Regione e da altri enti pubblici.
- 2. Nell'ambito della presente legge, e con riferimento allo stesso esercizio turistico o ricettivo, è consentito, per interventi diversi da quelli incentivati, presentare successive istanze purchè il contributo relativo all'istanza precedente sia stato già concesso.

## Art. 15. Modalità operative

- 1. Le domande di contributo devono riferirsi a opere ancora da iniziare o acquisti da effettuare ed essere corredate, a pena di inammissibilità, da:
  - a) relazione illustrativa dell'intervento;
- b) computo metrico estimativo comprendente l'intero investimento:
  - c) preventivi di spesa per le opere non murarie.
- 2. Il dirigente regionale competente approva i modelli di domanda di contributo ed i relativi allegati.
- 3. Le domande di contributo sono trimestralmente inserite, nel corso dell'anno di presentazione, in graduatorie distinte per azione, con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell'iniziativa.

#### Art. 16.

## Crieteri di concessione dei contributi

1. La giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, ripartisce annualmente tra le varie azioni i distinti stanziamenti di bilancio e individua i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando in ogni caso gli ambiti territoriali non inclusi in regimi di aiuto comunitari e le opere che risultino cantierabili al momento dell'approvazione delle graduatorie e garantendo in ogni caso a favore delle piccole e medie imprese turistiche una quota delle risorse disponibili non inferiore al sessanta per cento.

#### Art. 17.

#### Vincolo di destinazione

- 1. Gli immobili sede degli esercizi recettivi ammessi a contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di anni dieci decorrenti dalla data trascrizione del vincolo presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.
- 2. Negli altri casi è richiesta la presentazione di un formale atto di impegno a destinare e mantenere, per lo stesso periodo, le opere ed i beni oggetto del contributo per le stesse finalità per cui questo è stato concesso.
- 3. La Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile o la liberazione dell'atto formale di impegno quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attività.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 3, è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.

#### Art. 18.

#### Revoca o riduzione del contributo

- 1. Il contributo è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:
- a) vengono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa o dimostrativa della immediata cantierabilità;
- b) l'intervento non venga effettuato in conformità al progetto apporvato dal comune o entro i termini indicati nell'atto di concessione:
  - c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso;
- d) non vengano rispettati il vincolo o l'impegno di cui all'art. 17;
- e) sia cessata, o mai iniziata, l'attività turistica o ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi.
- 2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) può essere disposta, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purchè la realizzazione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilità di quanto realizzato.
- 3. Le somme comunque recuperate sono iscritte, per le stesse finalità, in appositi capitoli dell'entrata e della spesa.

## Art. 19.

## Rapporti con gli istituti di credito

1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito mutuanti relativi alle operazioni di cui al titolo III sono disciplinati con apposite convenzioni approvate dalla Regione.

#### Art. 20.

## Quota di riserva per calamità naturali

- 1. Nell'ambito dei distinti stanziamenti di bilancio la Regione provvede ad accantonare una quota non inferiore al 10 per cento del loro ammontare da utilizzare, nel corso dell'anno, a sostegno degli eventuali programmi di recupero predisposti dalle aziende ricettive indicate dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni nonchè dalle locande, dagli stabilimenti balneari, dalle case per ferie, dagli ostelli per la gioventù, dai rifugi alpini o escursionistici colpiti da calamità naturali o da situazioni di grave danno ambientale, riconosciute dalla giunta regionale.
- 2. Le procedure per la definizione delle opere ammissibili, l'indivi-dazione dei soggetti destinatari e la concessione ed erogazione dei contributi, nei limiti di quanto indicato rispettivamente agli articoli 4 e 6, sono fissate dalla giunta regionale.

## Art. 21.

## Delega alle province

- 1. Le finzioni amministrative indicate agli articoli 4, comma 1, lettere a) e b), 6, comma 1, lettera a), sono delegate alle province.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle amministrazioni provinciali per finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) e successive modifica-
- 3. La Regione ripartisce annualmente le risorse disponibili sulla base del numero degli esercizi alberghieri ed all'aria aperta e degli stabilimenti balneari operanti nei singoli territori provinciali e provvede alle opportune modifiche in relazione alle effettive esigenze di spesa rilevante.

#### Art. 22.

## Disposizioni per l'esercizio della delega

- 1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.
  - 2. Gli enti destinati della delega sono tenuti a:
- a) trasmettere annualmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;
- b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
- 3 In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.
- 4. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.
- 5. Sulle attività di cui ai commi 2, 3 e 4, la giunta regionale, annualmente, dà comunicazione alla competente commissione consi-

## Art. 23.

## Modalità di applicazione degli aiuti

1. I contributi sono concessi nell'ambito del regime «de minimis» secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla decisione 96/C 68/06 della Commissione europea del 6 marzo 1996.

### Art. 24.

## Disposizioni finanziarie

1. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio nonchè con altri fondi pubblici destinati alla riqualificazione dell'offerta turistica.

#### Art. 25.

## Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
- a) Utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) di quota pari a L. 300.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;
- b) utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 42/1977, di quota pari a L. 3.500.000.000 in termini di competenza del «Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;

c) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 dei seguenti capitoli:

8460 «Contributi per la promozione dell'offerta turistica effettuata dall'agenzia regionale per la promozione turistica e dalle aziende di promozione turistica in compartecipazione con le imprese turistiche», per memoria;

8465 «Contributi per l'acquisto e l'allestimento attrezzature e reti informatiche per l'agenzia regionale per la promzione turistica e per le A.P.T.» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza;

8523 «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per accquisto, miglioramento e adeguamento strutture ricettive» con lo stanziamento di L. 3.300.000.000 in termini di competenza;

8526 «Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui di durata decennale alle piccole e medie imprese turistiche per acquisto, miglioramento e adeguamento delle strutture recettive nuovi limiti di impegno» con lo stanziamento di L 200.000.000 in termini di competenza;

8528 «Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui di durata decennale ai comuni per la creazione e la qualificazione di strutture complementari alla recettività - nuovi limiti di impegno» con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza.

- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
- 3. Agli oneri derivanti dall'art. 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 8515 «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte per la realizzazione di investimenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero» dello stato di previsione della spesa del bilancio.

## Art. 26.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 marzo 2000

MORI

00R0373B

## **REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 13.

Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 2 marzo 2000)

(Omossis).

00R0420

;LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 14.

Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27. Norme per la tutela e la promozione della qualità del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 10 marzo 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **PROMULGA**

la seguente legge:

## Art. 1.

- 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27, è sostituito dal seguente:
- «3. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'albo regionale, domanda all'amministrazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo o l'iscrizione».

## Art. 2.

- 1. La lettera b) del comma 4, dell'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27, è sostituita dalla seguente:
- «b) provvede ogni due anni alla verifica dei requisiti richiesti per la certificazione della qualità dei veicoli e alla verifica degli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c)».

La presente legge regionale sarà jpubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 marzo 2000

## BRACALENTE

00R0421

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 15.

Integrazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17. Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 10 marzo 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA** 

la seguente legge:

#### Art. 1.

- 1. Al comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
- «i) di essere residente in uno dei comuni della Regione Umbria».

### Art. 2.

#### Norma transitoria

1. I soggetti che hanno raggiunto i limiti di età previsti all'art. 6, comma 1, lettera h) della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, iscritti al ruolo regionale di cui all'art. 5 della medesima legge possono esercitare i servizi di taxi o di noleggio con conducenti fino e non oltre il 31 dicembre 2000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 marzo 2000

## **BRACALENTE**

## 00R0422

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 16.

Calendario venatorio per la stagione 1998-1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 10 marzo 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

#### HA APPROVATO

La Corte costituzionale, con sentenza n. 53 del 9 febbraio 2000, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 24 luglio 1998, depositato in Cancelleria il 3 agosto 1998 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1998.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. In deroga all'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è approvato il calendario venatorio per la stagione 1998/1999 nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 marzo 2000

## **BRACALENTE**

(Omissis).

## 00R0423

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2000, n. 18.

Bilancio di prvisone per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000/2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 15 marzo 2000)

(Omissis).

## 00R0424

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 2000, n. 19.

Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 16 marzo 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

#### HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA.

la seguente legge:

## Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Oggetto e funzioni

- 1. La presente legge disciplina le comunità montane in attuazione dell'art. 28, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 7, comma 1 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
- 2. Le comunità montane sono costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'esercizio singolo o associato delle funzioni comunali.
- 3. Spettano alle comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e gli interventi speciali per la montagna previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'Unione europea.

## Art. 2.

## Zone omogenee

- 1. Le zone omogenee sono individuate nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con legge regionale da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge verificando la adeguatezza della dimensione delle zone omogenee esistenti, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.
- 2. Nella individuazione delle zone di cui al comma 1, il consiglio regionale, ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi in forma associata e per favorire il raggiungimento della soglia di 50.000 abitanti di popolazione residente, può includere i comuni di cui al comma 2 dell'art. 111 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, anche su proposta dei comuni stessi e sentito il consiglio delle autonomie locali.

#### Art. 3.

#### Costituzione delle comunità montane

1. Il presidente della giunta regionale costituisce, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della legge n. 142/1990 in ciascuna zona omogenea di cui all'art. 2, la comunità montana.

## Art. 4. Approvazione dello Statuto

1. Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della comunità montana ed entra in vigore secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 142/1990, così come modificato e integrato dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 265/1999.

#### Art. 5.

#### Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi

- 1. Le comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano, con le modalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40, tenuto conto della programmazione generale e di settore della Regione e, in particolare del piano regionale decennale di forestazione, entro sei mesi dalla loro costituzione, il piano quinquennale di cui all'art. 29, comma 3 della legge n. 142/1990, nonché i relativi programmi annuali di esecuzione, da approvare contestualmente al bilancio di previsione. Il piano quinquennale è approvato dalla provincia entro sessanta giorni dal ricevimento.
- 2. Il piano quinquennale comprende tutti gli interventi che la comunità montana intende realizzare nell'esercizio delle proprie funzioni e costituisce l'unitario strumento di programmazione dell'attività nell'ambito del territorio di competenza.
- 3. Le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni.
- 4. Il programma annuale è specificazione del piano pluriennale e comprende la proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni e progetti da svolgere nel corso dell'anno da parte della comunità montana, riferita a tutte le possibili fonti finanziarie, ad esclusione, ove motivata da particolari procedure, dei finanziamenti comunitari. Al finanziamento del piano concorrono le risorse previste nei capitoli di spesa indicati all'art. 8.

## TITOLO II MANODOPERA FORESTALE E AFFIDAMENTO LAVORI

## Art. 6. Manodopera forestale

1. Le comunità montane, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.

## Art. 7.

## Affidamento di lavori alle comunità montane

1. Gli enti locali territoriali, prima di esperire gare per l'appalto di opere pubbliche, di importo sino a 200.000 euro, da realizzarsi con i contributi della Regione, verificano la disponibilità e l'idoneità della comunità montana competente per territorio, o di una comunità montana limitrofa, alla realizzazione degli interventi in economia diretta. Gli stessi interventi devono essere compatibili con le mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per le maestranze delle comunità montane.

# TITOLO III FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E PATRIMONIO AGRO-FORESTALE

#### Art. 8.

## Finanziamento delle funzioni

- 1. Per il finanziamento delle funzioni svolte dalle comunità montane sono istituiti i seguenti fondi:
- a) capitolo 4172 «Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane»;
- b) capitolo 8330 «Fondo per gli investimenti delle comunità montane».
- 2. Sono soppressi i capitoli del bilancio regionale di seguito indicati:
  - a) cap. 4006;
  - b) cap. 4141;
  - c) cap. 4144;
  - d) cap. 4170;
  - e) cap. 4105;
  - f) cap. 4020, cap. 8350, cap. 8400 e cap. 8505;
  - g) cap. 4160;
  - h) cap. 8360 e cap. 8471;
  - i) cap. 8390.
- 3. Gli importi disponibili nei capitoli di cui al comma 2, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, confluiscono nei fondi di cui al comma 1, come segue:
  - a) al capitolo 4172 quelli delle lettere a), b), c), d) ed e);
  - b) al capitolo 8330, quelli delle lettere f), g), h), i).
- 4. La giunta regionale è autorizzata, a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione sia nei termini di competenza che di cassa.
- 5. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, l'entità della spesa è determinata con legge di bilancio.

## Art. 9.

## Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti

- 1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
  - a) venti per cento in parti uguali;
- b) cinquanta per cento in base alla superficie montana, individuata ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- c) trenta per cento in base alla popolazione residente nella comunità montana, risultante dai dati dell'ultimo censimento.
- 2. Il fondo per gli investimenti delle comunità montane è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
- a) venti per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati dell'ultimo censimento;
  - b) trentacinque per cento in base alla superficie montana;
  - c) trentacinque per cento in base alla superficie forestale;
- d) dieci per cento in base ad eventuali altri parametri definiti nell'ambito del programma annuale attuativo del piano forestale regionale decennale.
- 3. Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane l'amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione.
- 4. Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle comunità montane l'amministrazione regionale provvede:
- a) quanto all'ottantacinque per cento, quale anticipazione, all'atto del riparto;
- b) quanto alla rimanente quota, all'approvazione degli atti attestanti l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori.

5. Contestualmente alla presentazione dei certificati o dei verbali di collaudo, le comunità montane presentano all'amministrazione regionale una documentata relazione illustrativa degli interventi eseguiti.

#### Art. 10.

#### Azioni di iniziativa regionale

- 1. Per le azioni di iniziativa regionale previste nel piano decennale di forestazione è istituito un nuovo capitolo denominato «Fondo per le azioni di iniziativa regionale previste nel piano decennale di forestazione»
- 2. Con legge di bilancio si provvede alle conseguenti dotazioni finanziarie.

#### Art. 11.

## Trasferimento patrimonio agro-forestale regionale

- 1. I beni agro-forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato e compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione della loro ubicazione.
  - 2. Dal trasferimento sono esclusi:
    - a) i fabbricati e le relative aree di sedime;
    - b) i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale.
- 3. La individuazione dei beni di cui ai commi i e 2, è effettuata dalla giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. I comuni per la gestione dei beni di cui al comma 1, si avvalgono della comunità montana di cui fanno parte o di una comunità montana limitrofa. Le comunità montane esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla giunta regionale.
- 5. Al fine di una maggiore razionalità ed efficacia della gestione forestale del patrimonio agro-forestale pubblico, i comuni possono altresì, affidare la gestione complessiva o parziale dei propri beni agro-forestali alle comunità montane che le esercitano secondo le modalità indicate al comma 4.

# TITOLO IV MODIFICAZIÓNE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999: N. 3

#### Art. 12.

Modificazione art. 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3

- 1. All'art. 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:
- «5-bis. Entro un anno dalla costituzione delle forme associative previste dal comma 3, la giunta regionale procede, anche su proposta dei comuni, alla verifica della adeguatezza degli ambiti territoriali ivi individuati.
- 5-ter. I comuni destinatari dei trasferimenti, possono individuare nella comunità montana, il soggetto per la gestione associata delle funzioni».

## Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 13.

## Zone omogenee e statuti

1. Le zone omogene, fino alla loro ridefinizione ai sensi dell'art. 2, sono quelle individuate dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, come ridelimitate dall'art. 120 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 265/1999, gli statuti delle comunità montane vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione dei nuovi statuti, ai sensi dell'art. 4, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1.

## Personale

- 1. Nei primi quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo, con lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, in servizio nelle comunità montane alla data del 31 dicembre 1998, può essere incrementato soltanto con personale dei ruoli organici dello Stato, della Regione e degli enti locali, per effetto del conferimento di funzioni disposte con la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e con altre leggi.
- 2. Il personale impiegatizio amministrativo e tecnico, non compreso tra quello di cui al comma 1, assunto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro di natura privatistica, ed in servizio presso ciascuna comunità montana alla data del 31 dicembre 1998, è inquadrato mediante procedura concorsuale, in un ruolo speciale transitorio con contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Detto personale transita nei posti di organico del ruolo di ciascuna comunità montana mano a mano che si verificano vacanze del predetto ruolo a seguito di trasferimenti, dimissioni e pensionamenti e per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alle comunità montane da leggi regionali.
- 3. Le dotazioni organiche del ruolo delle comunità montane sono rideterminate in base al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1998, a cui va aggiunto un numero di posti pari a quello risultante dalle procedure concorsuali già avviate alla data del 31 luglio 1999.

#### Art. 15.

## Ripartizione finanziamenti

- 1. 1 criteri di cui all'art. 9 della presente legge, si applicano a partire dall'anno 2001.
- 2. Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.

### Art. 16.

## Adozione del programma annuale per l'anno 2000

1. Il programma annuale per l'anno 2000 è approvato dalle comunità montane anche in assenza del piano quinquennale di cui all'art. 5, al fine del relativo finanziamento da parte della Regione.

## Art. 17.

## Abrogazione di norme

- 1. Sono abrogate:
- a) tutte le norme della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, ad eccezione dell'art. 1;
  - b) la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 7;
  - c) l'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8;
  - d) la legge regionale 22 marzo 1994, n. 9.
- 2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali di approvazione degli statuti delle comunità montane:
  - a) legge regionale 11 marzo 1974, n. 13;
  - b) legge regionale 11 marzo 1974, n. 14;
  - c) legge regionale 11 marzo 1974, n. 15;
  - d) legge regionale 11 marzo 1974, n. 16;
  - e) legge regionale 11 marzo 1974, n. 17;

- f) legge regionale 11 marzo 1974, n. 18;
- g) legge regionale 11 marzo 1974, n. 19;
- h) legge regionale 11 marzo 1974, n. 20;
- i) legge regionale 19 maggio 1975, n. 31;
- i) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 40;
- m) legge regionale 28 novembre 1979, n. 61;
- n) legge regionale 23 febbraio 1982, n. 7;
- o) legge regionale 8 marzo 1982, n. 10;
- p) legge regionale 2 aprile 1982, n. 14;
- q) legge regionale 2 aprile 1982, n. 15;
- r) legge regionale 30 agosto 1982, n. 43;
- s) legge regionale 19 ottobre 1982, n. 48;
- t) legge regionale 12 gennaio 1983, n. 1;
- u) legge regionale 10 luglio 1986, n. 27;
- v) legge regionale 17 marzo 1987, n. 16;
- z) legge regionale 2 giugno 1987, n. 31;
- aa) legge regionale 10 gennaio 1989, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 marzo 2000

#### **BRACALENTE**

#### 00R0425

## LEGGE REGIONALE 15 marzo 2000, n. 20.

## Organi delle comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 24 marzo 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La presente legge detta norme per l'attuazione dell'articolo 4, lettere b) ed e), e dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito dall'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

## Art. 2.

## Contenuti dello statuto

- 1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con i principi fissati dalle leggi statali e regionali.
- 2. Lo statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione della comunità montana e, in particolare, la denominazione, la sede, le finalità, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, le forme della collaborazione ed i rapporti con gli altri enti pubblici del territorio, le norme sull'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, gli indirizzi per la partecipazione di

famiglie, associazioni, comunità ed imprese private all'attività della comunità montana, le procedure di concertazione per l'approvazione dei piani e dei programmi.

#### Art. 3.

## Composizione dell'organo rappresentativo

- 1. L'organo rappresentativo delle comunità montane è composto da tre rappresentanti di ogni comune associato, eletti ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 142/1990, con un numero di abitanti inferiore ai quindicimila e da sei rappresentanti per gli altri comuni. Deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze, con voto limitato a due nel primo caso, e con voto limitato a quattro, nell'altro caso.
- 2. I membri di competenza dei comuni in seno all'organo rappresentativo della comunità montana sono nominati a seguito del rinnovo dei rispettivi consigli comunali, entro trenta giorni dell'insediamento degli stessi.
- 3. I componenti scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti e comunque non oltre il termine di cui al comma 2.

#### Art. 4.

## Composizione dell'organo esecutivo

1. L'organo esecutivo è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, eletti dall'organo rappresentativo nel proprio seno.

#### Art. 5.

## Presidente

- 1. Il presidente è eletto dall'organo rappresentativo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tra i suoi componenti.
  - 2. La carica di presidente è cumulabile con quella di sindaco.

#### Art. 6.

## Competenze degli organi

1. Le competenze dell'organo rappresentativo, di quello esecutivo e del presidente sono quelle individuate dagli articoli 32, 35 e 36 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili, e dallo statuto.

## Art. 7.

## Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 8 della legge n. 142/1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 marzo 2000

## **MONELLI**

## 00R0426

## LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 21

Ordinamento della struttura organizzativa del consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 24 marzo 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

#### HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

la seguente legge:

liari da quelli propri della dirigenza;

#### Art. 1.

## Finalità ed oggetto della legge

- 1. La struttura del consiglio regionale si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari nonchè al rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dei contratti collettivi nazionali.
- La struttura è organizzata secondo i seguenti criteri e finalità: distinzione delle responsabilità e dei poteri dell'ufficio di presidenza del consiglio e del suo presidente nonché degli altri organi consi-

miglioramento della produzione normativa con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica e fattibilità delle leggi,

controllo dell'efficacia delle leggi e dell'attività amministrativa; flessibilità organizzativa e gestione delle risorse umane;

miglioramento delle professionalità, della efficienza e della efficacia delle strutture:

utilizzo della informazione come risorsa attraverso lo sviluppo di sistemi di comunicazione interna ed esterna.

#### Art. 2.

## Ruolo del personale del consiglio regionale

- 1. La struttura organizzativa del consiglio regionale è informata alla piena autonomia organizzatoria, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabile dell'assemblea legislativa.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il ruolo del personale del consiglio distinto da quello della giunta regionale.
- 3. La dotazione organica del ruolo del consiglio regionale è determinata con provvedimento dello stesso su proposta dell'ufficio di presidenza, previa concertazione con la giunta regionale.
- 4. Il personale già appartenente al ruolo regionale e assegnato alle strutture del consiglio regionale è inquadrato nel relativo organico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'ufficio di presidenza.
- 5. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 2, compete lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi per il personale regionale.

#### Art. 3.

Autonomia finanziaria e contabile del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità alla normativa statale e regionale vigente ed al regolamento interno di contabilità.

### Art. 4.

## Accesso all'organico del consiglio regionale

- l. Il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo del consiglio regionale è disposto dall'ufficio di presidenza secondo le norme vigenti in materia.
- 2. Per la copertura dei posti vacanti sono indetti di norma concorsi unici previa intesa tra ufficio di presidenza e giunta regionale anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.

## Art. 5.

### Mobilità tra le strutture di consiglio e di giunta

- 1. In relazione ai fabbisogni, all'ottimale distribuzione delle risorse umane e all'esigenza di riconversione professionale è attuata la mobilità del personale tra le strutture organizzative del consiglio e della giunta regionale.
- 2. La mobilità di cui al comma 1, è disposta d'intesa tra giunta regionale e ufficio di presidenza, previa ricognizione annuale dei posti vacanti e delle necessità di personale delle rispettive strutture organizzative.
- 3. L'immissione nel ruolo del consiglio regionale è comunque subordinata alla disponibilità del posto.

#### Art. 6.

## Formazione del personale

- 1. La formazione e l'aggiornamento del personale, e dei dirigenti in particolare, è assunto quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa.
- 2. Per i fini cui al comma 1, l'ufficio di presidenza del consiglio, anche d'intesa con la giunta regionale o con altre pubbliche amministrazioni e istituzioni, attiva programmi e iniziative stipulando anche specifici contratti e convenzioni.

#### Art. 7.

## Strutture organizzative

- 1. Le strutture del consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione generale, denominata segreteria generale, e si articolano in servizi, uffici dirigenziali temporanei, posizioni dirigenziali individuali e sezioni.
- 2. I servizi attengono a funzioni di carattere continuativo e sono individualti in relazione normativa, di indirizzo, controllo e vigilanza dell'organo legislativo, di documentazione, comunicazione e partecipazione. Il servizio è affidato alla responsabilità di un dipendente con qualifica dirigenziale.
- 3. All'interno dei servizi possono essere costituite unità organizzative, denominate sezioni, affidate alla responsabilità di dipendenti appartenenti alla categoria professionale «D» di cui al C.C.N.L. sul nuovo ordinamento professionale approvato il 31 marzo 1999.
- Le sezioni sono costituite per lo svolgimento di attività strumentali a quelle dirigenziali.
- 4. Nell'ambito della direzione generale l'ufficio di presidenza può istituire ambiti di coordinamento di funzioni omogenee.
- 5. Il numero dei servizi, degli uffici temporanei e delle sezioni è stabillito nella dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
- 6. La retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed organizzative di cui al presente articolo, determinata con i criteri previsti dai contratti collettivi di lavoro, non può accedere quella stabilita dalla giunta regionale per le proprie corrispondenti strutture.

## Art. 8.

## Strutture dirigenziali temporanee

1. Per la realizzazione di progetti specifici, ache a carattere sperimentale, possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei, equiparati ai servizi.

2. L'atto costitutivo degli uffici di cui al comma 1, stabilisce gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente, i tempi di realizzazione, i rapporti funzionali e di collaborazione con le strutture permanenti.

#### Art. 9.

## Regolamento di organizzazione

- 1. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale e sentito il comitato di direzione, approva il regolamento di organizzazione.
  - 2. Il regolamento, in particolare:

determina la denominazione e la competenza dei servizi e delle posizioni individuali dirigenziali nonchè i relativi rapporti funzionali;

definisce gli ambiti di coordinamento di cui all'art. 7 in numero omogeneo a quelli istituiti dalla giunta regionale nelle proprie direzioni;

definisce le competenze dell'ufficio di presidenza e della dirigenza nel rispetto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministra-

definisce le procedure per la prestazione di assistenza e consulenza gli organi consiliari nell'iter formativo degli atti normativi, al fine del miglioramento della qualità tecnica dei testi;

istituisce, per l'esplemento delle attività previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del contratto collettivo dei dirigenti, il servizio di controllo interno;

definisce le procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Sulle materie di cui al comma 2, è garantito il preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e secondo le modalità previste dall'art. 15.

## Art. 10.

## Segretario generale del consiglio

- 1. La responsabilità della direzione generale di cui al comma 1 dell'art. 7, è affidata al segretario generale del consiglio.
- 2. Il segretario generale del consiglio è nominato dal presidente del consiglio regionale su designazione dell'ufficio di presidenza.
- 3. L'incarico di segretario generale è regolato dall'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
- 4. Il trattamento economico attribuibile al segretario generale non può eccedere quello determinato dalla giunta regionale per i propri direttori.

## Art. 11.

## Competenze e poteri del segretario generale

1. Il segretario generale dirige e coordina le strutture organizzative del consiglio e risponde all'ufficio di presidenza del loro funzionamento e della qualità tecnica della produzione normativa.

In particolare:

assiste il presidente e l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle loro funzioni;

partecipa alle sedute dell'ufficio di presidenza;

è il capo del personale, ne cura la disciplina ed assegna i dipendenti ai servizi;

ha la rappresentanza legale dell'amministrazione;

propone all'ufficio di presidenza la individuazione dei servizi, delle posizioni individuali dirigenziali, la costituzione di eventuali strutture dirigenziali temporanee, nonchè il conferimento dei relativi incarichi;

provvede su proposta dei responsabili dei servizi, alla individuazione delle sezioni ed al conferimento dei relativi incarichi;

predispone annualmente per l'ufficio di presidenza una relazione sullo stato dell'amministrazione.

## Art. 12.

#### Comitato di direzione

- 1. È istituito il comitato di direzione delle strutture organizzative del consiglio regionale, con il compito di esaminare l'andamento generale delle attività in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici, dei piani e programmi di lavoro, di verificare i problemi generali dell'organizzazione, di formulare proposte in merito all'espletamento delle attività.
- 2. Il comitato di direzione è composto oltre che dal segretario generale, che lo convoca e presiede, dai dirigenti dei servizi.
- 3. Al comitato possono essere invitati anche i dirigenti titolari di posizioni dirigenziali individuali.
- 4. Il comitato si riunisce ogni sei mesi e ogni qualvolta lo decide il segretario generale.

#### Art. 13.

Personale assegnato ai gruppi e alle strutture di diretta collaborazione con gli organi del consiglio regionale

- 1. Il personale regionale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e agli uffici di supporto agli organi consiliari di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, presta servizio alle dipendenze funzionali, rispettivamente, del presidente del gruppo e degli organi cui è assegnato.
- 2. A detto personale compete un trattamento economico accessorio, determinato in sede di contrattazione decentrata, da corrispondere mensilmente a fronte delle responsabilità degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. Tale trattamento, consistente in unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

#### Art. 14.

## Relazioni fra ufficio di presidenza e giunta regionale per la gestione del personale

- 1. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale stabiliscono forme di consultazione periodica al fine di garantire la gestione ottimale, il trattamento omogeneo del rispettivo personale ed il contenimento della spesa, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei risultati dei dirigenti, la graduatoria delle funzioni dirigenziali ed il salario accessorio.
- 2. Per la gestione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale l'ufficio di presidenza si avvale del servizio organizzazione ed amministrazione del personale della giunta regionale.

## Art. 15.

## Relazioni sindacali

- 1. L'ufficio di presidenza attiva un sistema di relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi.
- 2. A tal fine stipula protocolli di relazioni sindacali con i quali sono definite le procedure e le modalità della partecipazione sindacale.

## Art. 16. Abrogazione

- Abrogazione

  1. È abrogato il titolo III, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
- della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.

  2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 marzo 2000

## **BRACALENTE**

## 00R0427

1997, n. 15.

## LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 22.

Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11: «Norme in materia di impatto ambientale» al DPCM del 3 settembre 1999: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 24 marzo 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

#### HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

#### HA APPOSTO IL VISTO

#### Art. 1.

1. Il riferimento agli allegati A e B di cui al DPR 12 aprile 1996 contenuto nella legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, è esteso alle modificazioni e integrazioni apportate agli stessi dal DPCM 3 settembre 1999 che si pubblica in appendice alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 marzo 2000

#### **BRACALENTE**

#### 00R0428

## LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 23.

Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33 - Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 24 marzo 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33, è aggiunto di seguito, tolto il punto, il seguente periodo «e della rendita INAIL».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 marzo 2000

## **BRACALENTE**

00R0429

## REGOLAMENTO REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 1.

## Istituzione del comitato legislativo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 2 marzo 2000)

### LA GIUNTA REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

## Oggetto

- 1. È istituito, presso la presidenza della giunta regionale, il comitato legislativo. Il presente regolamento ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
- 2. Il comitato legislativo, di seguito denominato comitato, esprime parere preventivo obbligatorio su tutti i disegni di legge di iniziativa della giunta regionale e sulle proposte di regolamento, al fine di garantire:
- a) la qualità dei testi, con riguardo alla omogeneità, alla semplicità, alla chiarezza e proprietà del linguaggio normativo e della scrittura, tenendo conto delle regole e dei criteri per la redazione dei testi normativi fissati a livello comunitario, nazionale, interregionale e regionale;
- b) il rispetto della normativa comunitaria e dei principi della legislazione statale;
- c) la coerenza con le disposizioni dello statuto regionale e con la vigente normativa regionale;
- d) l'armonia con i principi contenuti nelle disposizioni statali e regionali concernenti la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'economicità dei procedimenti e dell'azione amministrativa, il decentramento delle funzioni regionali e la coerenza con le riforme istituzionali
- 3. Elabora studi e formula proposte al presidente della giunta regionale sui problemi istituzionali di particolare rilevanza.

#### Art. 2.

#### Composizione e durata

- 1. Il comitato è così composto:
- a) il responsabile del servizio affari giuridici e legislativi della giunta regionale;
  - b) il segretario generale della presidenza della giunta regionale;
  - c) il direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
- d)il responsabile del servizio affari istituzionali della giunta regionale;
- e) due componenti esterni di elevata professionalità e comprovata capacità nella materia giuridico-legislativa, rappresentativi del mondo accademico o forense particolarmente esperti in diritto costituzionale e regionale.

- 2. I componenti esperti esterni sono nominati dalla giunta con propria deliberazione e scadono dall'incarico con la fine della legislatura. Essi rimangono tuttavia in carica fino alla nomina dei nuovi esperti esterni.
- 3. Ai componenti esterni spetta un compenso lordo a seduta, il cui importo è stabilito dalla giunta regionale nel provvedimento di nomina.

## Art.3. Presidente

- 1. Il comitato è presieduto dal dirigente responsabile del servizio affari giuridici e legislativi della giunta regionale.
  - 2. Il presidente svolge i seguenti compiti:
    - a) convoca e presiede il comitato;
    - b) fissa l'ordine del giorno delle sedute;
- c) coordina l'attività dell'amministrazione regionale per gli aspetti concernenti la produzione normativa;
  - d) cura i rapporti con le direzioni regionali;
- e) informa annualmente la giunta regionale sull'attività svolta dal comitato.

#### Art. 4.

## Convocazione

- 1. Il comitato è convocato dal suo presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, con allegata copia degli atti all'ordine del giorno.
- 2. Alla seduta partecipano i direttori competenti su ciascun oggetto all'ordine del giorno o loro delegati. A tal fine l'avviso di convocazione è inviato anche ai direttori suddetti.
- 3. Qualora siano in discussione argomenti di particolare specifica competenza, il presidente, anche su richiesta degli altri componenti, può invitare alle riunioni esperti nelle singole materie all'ordine del giorno.
- 4. Nell'ipotesi che gli esperti di cui al comma 3, siano esterni all'amministrazione regionale, ad essi spetta il compenso previsto dall'art. 2, comma 3.

## Art. 5. Funzionamento

- 1. I direttori regionali trasmettono al comitato i testi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, unitamente ai sussidi informatici, affinché esso esprima il parere ai sensi dell'art. 1, comma 2.
- 2. Il comitato esamina, nella seduta stabilita, il testo normativo all'ordine del giorno, in contraddittorio con la direzione interessata, proponendo emendamenti sulla base dei criteri di cui all'art. I, comma 2.
- 3. Al termine dell'esame il comitato redige il proprio parere, che viene trasmesso al direttore proponente unitamente al testo del disegno di legge o della proposta di regolamento, rielaborati secondo le osservazioni emerse nel corso della riunione e concordati con il rappresentante della direzione.
- 4. Nell'ipotesi di divergenza tra il comitato ed il rappresentante della direzione, il parere dà conto di tale circostanza, indicando la norma o le norme non concordate.
- 5. Il parere è espresso entro il termine massimo di trenta giorni, decorrente dalla richiesta formulata dalla direzione proponente.
- 6. Il direttore proponente esamina il testo del disegno di legge o della proposta di regolamento trasmessi dal comitato e formula la proposta definitiva da sottoporre alla giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni del comitato stesso. Qualora il direttore proponente non intenda adeguare il testo alle osservazioni del comitato, deve indicarne le ragioni nella proposta deliberativa alla giunta regionale.

## Art. 6. Sedute

1. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno tre membri, tra i quali il presidente e un componente esterno.

- 2. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente, il comitato è presidento dal segretario generale della presidenza della giunta regionale.
- 3. Di ogni seduta è redatto il processo verbale, a cura del segretario, che deve contenere il resoconto dei lavori e dei nominativi dei partecipanti. Ciascun partecipante può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni ed osservazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel verbale si dà conto di eventuali opinioni dissenzienti e delle loro motivazioni.

## Art. 7. Attività di segreteria

1. Il servizio affari giuridici e legislativi della giunta regionale assicura, mediante le proprie strutture, le funzioni di segreteria e cura gli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del comitato; provvede alle attività istruttorie connesse alle funzioni del comitato; predispone la documentazione giuridica assicurando la stessa anche durante le sedute; raccoglie gli ordini del giorno, i verbali e gli atti inerenti l'attività del comitato.

## Art. 8. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato si fa fronte con quota del cap. 720 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. (Rif. bil. plurienn. 1061071).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 febbraio 2000

#### **BRACALENTE**

00R0418

## REGOLAMENTO REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 2.

Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 2 marzo 2000)

#### LA GIUNTA REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre. 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio da parte dei comuni della autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nohché del rilascio, da parte dell'amministrazione regionale, dell'autorizzazione all'esercizio delle attlvità da svolgere nelle strutture suddette, così come classificate alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 8-ter del decreto legislativo 502/1992 nonché dei commi 2 e 4 dello stesso articolo.

- 2. L'espressione «realizzazione», si intende riferita a tutte le fattispecie previste dall'alinea del comma 1 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.
- 3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1.
- 4. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'Azienda U.S.L. competente per territorio, corredandola di apposita dichiarazione inerente il titolo di studio posseduto.

#### Art. 2.

#### Autorizzazione alla realizzazione

- 1. Il comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, trasmette alla direzione regionale sanità e servizi sociali della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e relativa documentazione, al fine della verifica di compatibilità del progetto.
- 2. L'amministrazione regionale, sentite le unità sanitarie locali, approva i modelli per richiesta di autorizzazione ed indica la documetazione da allegare alla medesima.
- 3. L'ufficio temporaneo «Accreditamento e valutazione di qualità» della direzione regionale sanità e servizi sociali, sentito il servizio assistenza sanitaria, distretturale ed ospedaliera della stessa direzione, nonché acquisito il parere del direttore generale della U.S.L. competenteeffettura la verifica, così come descritta dal comma 3 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/192 e sue modificazioni ed integrazioni, avviene con le modalità di cui all'art. 3. La U.S.L. competente è quella che insiste nell'ambito territoriale determinato dal consiglio regionale con delibera n. 765 del 10 gennaio 2000, in attuazione della lettera b) del comma 5 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.
- 4. Qualora venga richesta l'autorizzazione alla realizzazione di strutture, ivi comprese quelle che erogano prestazioni con ricovero ospedaliero, le quali, per economicità della loro gestione, abbisognano di un bacino di utenza che travalica l'ambito territoriale della U.S.L. in cui viene realizzata, il parere di cui al comma 3 è richiesto ai direttori generali delle U.S.L. interessate.
- 5. A conclusione della verifica di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio temporaneo «Accreditamento e valutazione di qualità» adotta una determinazione di assenso o di diniego qualificata come atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
- 6. La determinazione di cui al comma 4, è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento della copia dell'istanza trasmessa dal comune. Entro tale termine si collocano anche i pareri previsti al comma 2, che vanno resi nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.
- 7. La determinazione di cui al comma 4, non appena consegue l'efficacia, è trasmessa al comune richiedenté a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8. Il comune, nell'ipotesi di diniego dell'assenso da parte della Regione, non può rilasciare la concessione e l'autorizzazione.
- 9. Nell'ipotesi di richiesta di riesame al comune, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, di atti motivati dal diniego regionale, o di prescrizioni comunque contestate dal soggetto richiedente, il comune stesso la trasmette immediatamente alla direzione regionale sanità e servizi sociali della giunta regionale ai fini del pronunciamento, dell'afficio che viene reso entro trenta giorni dal ricevimento con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell'21, comma 4, della legge regionale n. 15/1997.

## Art. 3.

## Verifica di compatibilità del progetto

1. Ai fini della verifica la giunta regionale provvede alla mappatura delle strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti, classificandole per tipologie di attività, avuto riguardo anche alla capacità produttiva delle stesse, all'interno degli ambiti territoriali determinati dal consiglio regionale con delibera n. 765 del 10 gennaio 2000.

#### Art. 4.

## Autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie

- 1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitàrie è rilasciata dall'ufficio temporaneo «Accreditamento e valutazione di qualità» della direzione regionale sanità e servizi sociali, con determinazione dirigenziale qualificata di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 15/1997.
- 2. L'istanza è redatta su moduli predisposti dall'amministrazione regionale e va inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale sanità e servizi sociali, allegando la documentazione inerente il possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni, nonchè copia del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione.
- 3. La determinazione di cui al comma 1, è assunta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sentito il servizio «Assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera» della direzione ed acquisito il parere della U.S.L. competente, così come individuata al comma 2 dell'art. 2, ed è trasmessa al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I suddetti pareri vanno resi entro venti giorni dalla richiesta, termine che si collioca all'interno del precedente.
- 4. Qualora venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria, anche in regime di ricovero ospedaliero, che, per economicità della sua gestione, abbisogna di un bacino di utenza che travalica l'ambito territoriale della U.S.L. in cui è esercitata l'attività stessa, il parere di cui al comma 3, è richiesto ai direttori generali delle U.S.L. interessate.
  - 5. È fatta salva la normativa inerente l'agibilità della struttura.
- 6. Nell'ipotesi di diniego o di specifiche prescrizioni relative all'esercizio delle attività contestate dal soggetto richiedente, lo stesso può richiedere all'ufficio temporaneo «accreditamento e valutazione di qualità» della direzione il riesame del provvedimento, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
- 7. L'ufficio temporaneo «Accreditamento e valutazione di qualità» si pronuncia sulla richiesta di riesame entro trenta giorni dal suo ricevimento, con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 15/1997.

## Art. 5.

## Elementi dell'autorizzazione all'esercizio

- 1. L'autorizzazione all'esercizio indica in particolare:
- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso lo stesso sia persona fisica;
- b) la sede e la ragione sociale, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società:
- c) la sede e la denominazione, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico;
  - d) la tipologia delle prestazioii autorizzate;
- e) il nome e i titoli accademici posseduti dal direttore tecnico responsabile dell'attività;
- l) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi.

## Art. 6.

## Norma transitoria

- 1. All'entrata in vigore del presente regolmento, i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, sospesi con la D.G.R. 1° dicembre 1999, n. 1826, sono riattivati.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regone.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 febbraio 2000

## **BRACALENTE**

## 00R0419

### **REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 16.

Nuova disciplina della Società finanziaria per lo sviluppo del Molise (Finmolise S.p.a.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1º aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **PROMULGA**

la seguente legge:

#### Art. 1.

## Natura giuridica

- 1. La società per azioni denominata: «Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise», in forma abbreviata: «Finmolise S.p.a.», costituita ai sensi della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è disciplinata, quanto alle sue finalità e funzioni, dalla presente legge.
- 2. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 24 marzo 1979, n. 11.
- 3. Possono essere soci della «Finmolise S.p.a.»: la Regione Molise, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, gli istituti di credito, le casse di risparmio, le banche d'interesse nazionale, gli istituti finanziari di diritto e d'interesse pubblico, le società finanziarie di sviluppo operanti anche nella Regione, le società a prevalente partecipazione pubblica, i consorzi di diritto pubblico, le compagnie di assicurazione e le associazioni tra imprenditori.
- 4. Alla Regione Molise deve comunque essere riservata la maggioranza assoluta delle azioni della società.

## Art. 2. Finalità

- 1. La «Finmolise S.p.a.» opera nelle materie di interesse regionale di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione allo scopo di contribuire a promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise, e si pone come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.
- 2. Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, la riconversione, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole e medie dimensioni, che svolgono attività nel territorio regionale e che operino nei settori produttivi previsti dalla programmazione regionale nonché a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e di liberi professionisti che hanno sede e svolgono la loro attività nella Regione.

## Art. 3. Criteri operativi

1. La «Finmolise S.p.a.» opera a suo rischio, con mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia la disponibilità, nelle forme di cui al successivo art. 4, ovvero per conto della Regione Molise o di altri enti pubblici con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti, nelle forme di cui al successivo art. 5.

2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la Finmolise pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione Molise o di altri enti pubblici si definisce speciale.

#### Art. 4.

## Interventi della gestione ordinaria

- 1. Nell'ambito della gestione ordinaria, la «Finmolise S.p.a.» può porre in essere i seguenti tipi di intervento:
- a) l'assunzione di partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee nelle società di capitale, nelle società cooperative, nei consorzi tra imprese di piccole e medie dimensioni costituiti o da costituirsi per svolgere, in ambito regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi e piani regionali;
- b) l'assistenza finanziaria, prioritariamente destinata alla creazione di capitale di esercizio, mediante finanziamento e/o prestazioni di garanzie anche fidejussorie a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica e di lavoratori autonomi, ivi compresa l'assistenza finanziaria relativa all'acquisizione e/o trasferimento di nuove tecnologie;
- c) locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare riservata ad imprese di qualsiasi natura giuridica, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli enti pubblici e ai loro consorzi nonché ai presidi e distretti sanitari pubblici e privati anche con agevolazioni derivabili dalle leggi comunitarie statali e regionali;
- d) attività di cessione ed acquisto dei crediti di impresa Factoring;
- e) assistenza tecnica, organizzativa, commerciale ed amministrativa attuata direttamente o attraverso organismi professionali specifici, rivolte ad imprese di piccole e medie dimensioni, singole o consorziate, per l'avvio, l'espansione, la riconversione o l'ammodernamento delle strutture produttive e commerciali.

## Art. 5.

## Interventi della gestione speciale

- 1. Nell'ambito della gestione speciale, la «Finmolise S.p.a.» può porre in essere i seguenti tipi di intervento:
- a) concorso finanziario alla creazione e/o potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale;
- b) assistenza finanziaria nelle forme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, ad imprese di piccole e medie dimensioni che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva in conformità alle indicazioni della programmazione regionale;
- c) promozione e sostegno finanziario iniziale di imprese pilota e/o traenti di altre iniziative, di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, con particolare attenzione per quelle che comportano il maggior impiego diretto ed indotto di manodopera:
- d) assistenza finanziaria, anche nelle forme di cui alla lettera a) dell'art. 4, ad imprese di piccole e medie dimensioni, singole o consorziate, che svolgono attività dirette a realizzare gli obiettivi della programmazione regionale anche mediante l'utilizzo di risorse nazionali e comunitarie;
- e) assistenza finanziaria agli enti locali, ai consorzi tra enti, alle A.S.L. e ai presidi e distretti sanitari pubblici e privati per iniziative di sviluppo economico o di interesse sociale;
- f) assistenza tecnica, organizzativa, commerciale ed amministrativa attuata direttamente o attraverso organismi professionali specifici rivolte ad imprese di dimensioni, singole o consorziate, per l'avvio, l'espansione, la riconversione, o l'ammodernamento delle strutture produttive e commerciali;
- g) assistenza finanziaria nei settori dell'agro-industria, dell'agricoltura, dell'agriturismo, del termalismo e della pesca.

2. Gli interventi di cui al presente art. sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari della Regione Molise o di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la «Finmolise S.p.a.», fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

## Art. 6. Modalità di intervento

- 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la «Finmolise S.p.a.» potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 2. Per tutte le forme di intervento previste, la «Finmolise S.p.a.» dovrà preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso i soggetti finanziariamente assistiti.
- 3. Relativamente alle partecipazioni, la «Finmolise S.p.a.» dovrà garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.
- 4. Le forme di intervento ordinario di cui all'art. 4, sono in particolare regolate dalle condizioni indicate nei successivi commi del presente articolo.
- 5. Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 4, non potrà superare la misura del trentacinque per cento del patrimonio netto della società interessata, anche sotto forma di sovrapprezzo.
- 6. Finanziamenti e fidejussioni direttamente concessi a società collegate, a termini della lettera b) dell'art. 4, dovranno essere limitati nel tempo e coperti da garanzie reali dell'azienda e/o da controgaranzie reali e/o personali dei soci di maggioranza per la quota percentuale eccedente la partecipazione della «Finmolise S.p.a.». La «Finmolise S.p.a.» non è tenuta a richiedere garanzie reali e/o personali dagli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4, per gli interventi finanziari relativi a nuove iniziative di importo unitario non superiore a lire cinquanta milioni e purché l'ammontare complessivo, risultante tempo per tempo, non sia superiore a lire un miliardo.
- 7. L'insieme degli interventi ordinari, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, a favore di una sola azienda non potrà superare il quindici per cento del patrimonio netto della «Finmolise S.p.a.», risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Limitatamente agli altri interventi di cui alla lettera d) dell'art. 4, il limite previsto al precedente comma è del venti per cento del patrimonio netto.

## Art. 7. Recesso dalle partecipazioni

- 1. Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 4, sarà assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della «Finmolise S.p.a.», il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato il primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.
- 2. I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la «Finmolise S.p.a.» resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

## Art. 8. Capitale sociale

1. Il capitale sociale della «Finmolise S.p.a.» viene fissato in diecimilasettecentosettantacinque azioni di valore nominale unitario di lire un milione.

2. I successivi aumenti di capitale sono approvati dalla giunta regionale.

#### Art. 9.

## Fondi speciali

1. Costituiscono fondi speciali in capo alla «Finmolise S.p.a.» le assegnazioni della Regione, disposte con legge o di altri enti pubblici per le finalità di cui all'art. 2, e gli interventi della gestione speciale di cui all'art. 5 della presente legge, quando detti interventi siano determinati da particolari esigenze socio-economiche.

## Art. 10. Obbligazioni

- 1. La «Finmolise S.p.a.» può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.
- 2. Le obbligazaoni emesse dalla «Finmolise S.p.a., possono essere, secondo quanto stabilito con legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Molise, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

## Art. 11.

#### Rapporti con la Regione Molise

- 1. La «Finmolise S.p.a.» è tenuta a presentare alla giunta regionale che ne curerà la trasmissione al consiglio:
- a) entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con il «Programma di sviluppo economico della Regione in vigore»;
- b) relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle attività programmate;
- c) rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione Molise;
- d) entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio del decorso esercizio, corredato degli allegati e della relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

### Art. 12.

## consiglio di amministrazione

- 1. La «Finmolise S.p.a.» è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile tra nove e quindici membri, secondo deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
- 2. Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile alla Regione Molise spetta la designazione di un numero massimo di consiglieri, proporzionato per eccesso alla sua quota di partecipazione al capitale, nonché la nomina del presidente del consiglio di amministrazione da scegliersi nell'ambito dei consiglieri da essa designati.
- 3. La maggioranza dei membri del consiglio dovrà essere, in ogni caso, designata dalla Regione Molise.
- 4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Quelli designati dalla Regione sono rieleggibili soltanto una volta.
- 5. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
- 6. Non possono far parte del consiglio di amministrazione della «Finmolise S.p.a.» coloro che abbiano contrasti di interessi e liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la «Finmolise S.p.a.» presti assistenza di qualunque forma.

## Art. 13.

## Sindaci

- 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono designati dalla Regione.
- 2. I sindaci sono nominati per un triennio e sono rieleggibili. Quelli designati dalla Regione possono essere riconfermati soltanto una volta.
  - 3. L'assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.
- 4. L'assemblea provvede altresì alla nomina del presidente del collegio sindacale, da scegliersi tra i membri nominati dalla Regione.

#### Art. 14.

## Compensi agli amministratori

- 1. Ai componenti del consiglio di amministrazione della «Finmolise S.p.a.» è dovuta un'indennità di carica mensile non inferiore al 20% di quella prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modifiche, per i sindaci dei comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale dell'ente.
- 2. L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 10% per ogni assenza non giustificata.
- 3. L'assemblea ordinaria determina anche un gettore per ogni presenza dei componenti del consiglio d'amministrazione alle riunioni del consiglio stesso o di commissioni consiliari svolgenti particolari funzioni, nonché il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni medesime.

#### Art 15

### Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con successiva legge di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
- 2. Con la medesima legge di variazione al bilancio sarà istituito apposito capitolo di spesa denominato: «Fondo di rotazione pluriennale da assegnare alla «Finmolise S.p.a.» per operazioni di gestione ordinaria», da dotarsi di una previsione di competenza e di cassa pari a lire 5 miliardi.
- 3. Relativamente agli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

## Art. 16.

#### Adeguamento dello statuto

1. La «Finmolise S.p.a.» provvederà ad adeguare il proprio statuto alla presente legge.

## Art. 17.

## Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 marzo 2000

## **VENEZIALE**

## 00R0378

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 17.

Norme per l'attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 1º aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

#### HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

## HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **PROMULGA**

la seguente legge:

## Τιτοιο Ι

#### Art. 1.

#### Finalità

- 1. Con la presente legge la Regione Molise dà attuazione all'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle cooperative sociali» e all'art. 26, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6.
  - 2. A tal fine:

detta norme e disciplina la sezione cooperazione sociale dell'albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 18 comma 4, lettera h) della legge regionale n. 6/1995;

determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;

definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

integra la composizione della commissione regionale della cooperazione, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1995.

## TITOLO II

## ALBO REGIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI

#### Art. 2.

## Modifiche ed integrazioni

- 1. La sezione di cui all'art. 18, comma 4, lettera h), della legge regionale n. 6/1995, si articola nelle seguenti sottosezioni:
- a) sottosezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) sottosezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) sottosezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

## Art. 3.

## Requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale

- 1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per ottenere l'iscrizione nelle sezioni dell'albo regionale allegano alla domanda, oltre ai documenti di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 6, del 13 febbraio 1995, il certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.
- 2. Le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sottosezione B), devono produrre certificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati, nella misura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
- 3. Per gli adempimenti successivi all'iscrizione si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 6/1995.
- 4. Per le cooperative che intendono espletare il servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 21, ad oggetto: «Interventi a favore delle persone anziane» rimane fermo l'obbligo di disporre delle figure professionali di cui all'art. 8, comma 4, di detta legge.
- 5. L'albo regionale delle cooperative sociali viene pubblicato, annualmente, sul bollettino ufficiale della Regione ed è inviato alle prefetture ed alle direzioni provinciali del lavoro competenti per il territorio

## Art. 4. Cancellazione

- 1. La cancellazione dalla sezione dell'albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi è disposta, oltre che nei casi previsti dall'art. 21, della legge regionale n. 6/1995, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- a) quando le cooperative sociali o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di 24 mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni, effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché qualora non siano in grado di continuare ad esercitare la loro attività:
- b) qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30% delle unità in fase lavorativa della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2, dell'art. 2, della legge n. 381/1991, superi la misura del 50%, si provvede a cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui sia riscontrata l'irregolarità.
- 2. Il provvedimento di cancellazione motivato è trasmesso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa o consorzio nonché alla prefettura ed alla direzione provinciale del lavoro ed è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
- 3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni di cui ai successivi articoli 9 e 10.

## TITOLO III

## RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

#### Art. 5.

#### Raccordo con i servizi socio-sanitari

- 1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio-sanitarie i competenti organi regionali prevedono le specifiche modalità di apporto della cooperazione sociale. In particolare, individuano i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia.
- 2. Il coordinamento tra i servizi dell'amministrazione regionale, «Lavoro e cooperazione» da un lato e «Sicurezza sociale» dall'altro, può avvenire tramite apposita conferenza di servizi da istituirsi presso il servizio «Lavoro e cooperazione».

### Art. 6.

## Raccordo con le attività di formazione professionale

- 1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:
- a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate e finanziate mediante il ricorso al fondo sociale europeo ed altre provvidenze comunitarie;
- c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.
- 2. In relazione a quanto previsto al comma 1, le strutture di formazione professionale prevedono negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.

#### Art 7

## Raccordo con le politiche attive del lavoro

- 1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate:
- a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.
- 2. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

# TITOLO IV CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

## Art. 8.

## Convenzioni

- 1. L'individuazione delle cooperative e dei consorzi con i quali possono essere stipulate convenzioni di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è effettuata tenendo conto:
- a) della capacità di progettazione e gestione della cooperativa o del consorzio;
  - b) dell'affidabilità organizzativa ed economico-finanziaria;
  - c) dei titoli e dell'esperienza degli operatori;
- d) della capacità di rispettare gli standards minimi qualitativi dei servizi.
- 2. La giunta regionale, nella considerazione che i servizi vanno espletati da cooperative sociali e loro consorzi, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, adotta con delibera schemi di convenzione-tipo rispettivamente per:
  - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi formulati dalla presente legge.
- 3. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della legge n. 142/1990.
- 4. Per stipulare le convenzioni, di cui alla presente legge, le cooperative ed i loro consorzi debbono essere iscritti all'albo regionale, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/1995, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

#### Art. 9.

## Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A)

- 1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A), prevedono:
- a) l'indicazione della durata della convenzione, nonché il regime delle proroghe;
- b) il regime delle reciproche inadempienze, le modalità ed i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;
- c) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalità e le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d) l'eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità:
- e) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all'art. 2 della legge n. 381/1991;
- f) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori;
- g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- h) le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;
- i) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;
  - 1) le modalità di raccordo con gli uffici competenti;
- m) nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformità alla vigente normativa.

## Art. 10.

### Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B)

- 1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 5 della legge n. 381/1991, gli enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5.
- 2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto al precedente art. 9, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.
- 3. Al fine di poter valutare che l'attività convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti sia in relazione all'entità e alla natura della fornitura, sia al grado di produttività e fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.
- 4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;
- b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.
- 5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti.
- 6. I consorzi, iscritti alla sezione C) dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B).

#### Art. 11.

## Forme di controllo e di tutela dell'utenza

1. Nelle convenzioni le cooperative e i loro consorzi devono esplicitare le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

#### Art 12

## Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata triennale.

### Art. 13.

#### Determinazione dei corrispettivi

- 1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:
  - a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono approvate, su proposta degli assessori competenti, dalla giunta regionale e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche

nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.

## Τιτοιο V NORME DI INCENTIVAZIONE

## Art. 14.

## Sostegno della cooperazione sociale

- 1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla presente legge, in aggiunta alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 6/1995 la Regione interviene con contributi così articolati:
- a) per le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione contributi per la copertura totale delle spese di costituzione e di primo impianto, nel limite massimo di lire 10 milioni;
- b) contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa, nei limiti del 50% della spesa prevista, limitatamente al primo anno di attività, nel limite massimo di 20 milioni, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT;
- c) costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti ad un tasso agevolato pari ad 1/4 del tasso di riferimento, in misura non superiore all'80% delle spese previste e comunque non superiore al «de minimis». La durata massima del finanziamento è di dieci anni.
- 2. I finanziamenti di cui alla lettera e) del precedente comma 1, possono riguardare:
- a) spese per attività di formazione e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate;
- b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, automezzi, arredi, brevetti software studi e ricerche per nuovi prodotti, acquisizioni di altri beni immateriali;
- c) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti disposizioni e nei limiti del trenta per cento dell'investimento;
- d) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative.

- 3. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi di garanzia, fino ad un massimo del 50% di finanziamento bancario, la cui gestione è affidata alla «Finmolise S.p.a.».
- 4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.
- 5. La gestione del fondo di rotazione è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla «Finmolise S.p.a.».
- 6. Le agevolazioni richieste da consorzi, cooperative di tipo B) e cooperative intercomunali hanno titolo di priorità.

#### Art. 15.

## Modalità di accesso ai benefici

1. Per quanto riguarda le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge si rinvia a quanto stabilito all'art. n. 9 della legge regionale n. 6/1995.

## TITOLO VI COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

## Art. 16. Integrazioni

- 1. Per la trattazione di argomenti attinenti alla materia disciplinata dalla presente legge, la commissione regionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6/1995, viene integrata da:
- a) assessore regionale alla «Sicurezza sociale» o suo delegato, che la presiede;
  - b) responsabile del servizio «Sicurezza sociale»;
- c) tre esperti in materia di cooperazione sociale, designati dalle organizzazioni regionali della cooperazione, proporzionalmente alla rappresentatività settoriale, nominati secondo quanto previsto all'art. 2, della legge regionale n. 6/1995.

#### Art 17

## Compiti della commissione

1. La commissione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1995, come integrata all'art. 16, della presente legge, esprime, altresì, parere sullo schema di convenzione tipo di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 - e sui criteri relativi alla concessione dei contributi di cui all'art. 14, che sarà oggetto di regolamentazione da parte della giunta regionale - della presente legge.

## TITOLO VII **NORME FINALI**

#### Art 18

#### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge approvativa del bilancio.

## Art. 19.

## Relazione annuale

- 1. L'assessorato alla cooperazione, di concerto con il servizio «Sicurezza sociale», predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla giunta regionale e alla competente commissione consiliare.
  - 2. A tal fine:

analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali:

individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci.

## Art. 20. Abrogazioni

1. Sono abrogati il registro regionale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2 maggio 1990 ed il preesistente albo regionale delle cooperative sociali già istituito con deliberazione della giunta regionale n. 370 del 10 marzo 1993.

## Art. 21. Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 marzo 2000

#### **VENEZIALE**

00R0379

## LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18.

Interventi a favore delle società operaie - Società operaie di mutuo soccorso operanti nel Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 1º aprile 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## **PROMULGA**

la seguente legge:

## Art. 1. Finalità

- 1. La Regione Molise riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle società operaie Società operaie di mutuo soccorso (S.M.S.) che esercitino attività di volontariato e di mutualità ai sensi della presente legge.
- 2. A tal fine la Regione promuove e favorisce le società operaie Società operaie di mutuo soccorso che si costituiscano e svolgano attività ai sensi della presente legge e che risultino iscritte nell'albo regionale di cui al successivo art. 3.
- 3. La Regione riconosce e sostiene altresì le iniziative degli enti locali che promuovono la mutualità volontaria senza scopi di lucro.

## Art. 2.

## Consulta regionale per la mutualità integrativa

- 1. È istituita presso l'assessorato regionale alla sicurezza sociale la consulta per la mutualità integrativa.
- 2. Ad essa compete la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale delle società operaie Società operaie di mutuo soccorso, il parere sui progetti e sugli interventi previsti dall'art. 7 e dall'art. 8 nonché gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.

3. La consulta, presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, è costituita da dieci componenti, designati:

uno da ciascuna prefettura della Regione;

uno dall'assessorato regionale alla sicurezza sociale;

uno dall'assessorato alla sanità;

tre dalle associazioni di categoria che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione;

tre dalla giunta regionale fra esperti del settore su proposta delle S.M.S. operanti nella regione.

4. La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

#### Art. 3.

Albo regionale delle società operaie Società operaie di mutuo soccorso

- 1. È istituito presso l'assessorato regionale alla sicurezza sociale l'albo regionale delle società operaie Società operaie di mutuo soccorso.
- 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le S.M.S., comunque operanti sul territorio regionale, già riconosciute in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.
- 4. La consulta, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la società abbia esercitato ed eserciti attività mutualistica e persegua i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ed emette parere di ammissibilità.
- 5. L'iscrizione all'albo delle S.M.S. avviene mediante decreto del Presidente della Regione.
- 6. L'iscrizione è condizione per l'ammissione a qualsiasi contributo, agevolazione regionale e comunque per accedere a qualsivoglia convenzione con enti regionali locali.

## Art. 4.

## Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le S.M.S. devono essere regolarmente costituite per atto pubblico ai sensi dell'art. 3, legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Lo statuto di ogni S.M.S. deve altresì contemplare:

- a) il diritto dell'aspirante socio, in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, ad essere ammesso nella società;
- b) il divieto di partecipazione alla società di soggetti potenziali fornitori dei servizi mutualistici prestati alla società;
- c) l'obbligo di redazione di bilancio annuale consuntivo e preventivo da inviare alla Regione, corredato da una relazione illustrativa concernente l'utilizzo degli eventuali fondi e agevolazioni regionali.

## Art. 5. Cancellazioni

- 1. Le S.M.S. iscritte all'albo ne sono cancellate se:
- a) vengano meno i requisiti di cui all'art. 4;
- b) la S.M.S. ometta di inviare annualmente la documentazione di cui al punto «c)» dell'art. 4;
- c) la S.M.S. presenti gravi irregolarità di gestione oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.
- d) l'attività di vigilanza, attuata ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 15, si concluda con l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio.

### Art. 6.

## Promozione e sostegno delle attività mutualistiche delle S.M.S.

- l. La Regione promuove l'attività mutualistica attraverso i seguenti interventi:
  - a) stipulazione di convenzioni di cui al successivo art. 7;

- b) concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di attività per la qualificazione, formazione ed aggiornamento dei soci dipendenti ed amministratori delle S.M.S.;
- c) concessione di contributi per l'acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell'attività mutualistica, fatta eccezione per l'acquisto degli immobili;
- d) concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici.

#### Art. 7.

#### Convenzioni

- 1. La Regione, le province, le comunità montane ed i comuni possono stipulare convenzioni con le S.M.S. che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.
  - 2. Le convenzioni devono prevedere:
- a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo:
- b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché le connesse forme assicurative:
- c) l'eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli enti pubblici;
  - d) l'obbligo di documentazione dell'intervento svolto.
- 3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle leggi di settore, la partecipazione finanziaria della Regione non può superare una quota pari al 50% dei complessivi costi, ritenuti ammissibili a contribuzione, delle attività oggetto di convenzione.
- 4. La giunta regionale, con atto deliberativo, definisce triennalmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle S.M.S. con cui convenzionarsi.

## Art. 8.

## Servizi informativi

- 1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della presente legge, la Regione può stipulare accordi con le S.M.S. iscritte nell'albo di cui all'art. 3, per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi ed informatici.
- 2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.
- 3. Per le finalità di cui ai commi precedenti le società operaie Società operaie di mutuo soccorso si avvarranno della struttura di cui alla legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1999.

## Art. 9.

## Documentazione delle istanze di finanziamento

1. Le richieste di finanziamento devono essere obbligatoriamente corredate dalla relazione sull'attività da realizzare e sulla partecipazione eventuale di altri soggetti.

#### Art. 10.

## Esclusione dai sinanziamenti

1. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che costituiscono attività commerciale.

## Art. 11.

## Attuazione

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le necessarie deliberazioni di indirizzo per l'attuazione della presente legge.

## Art. 12. Disposizioni finanziarie

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.
- 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 marzo 2000

### **VENEZIALE**

## 00R0380

## LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 19.

Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 1º aprile 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

### HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1. Finalità

- 1. La Regione Molise nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonchè del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dello statuto regionale, riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario, perseguendo, d'intesa ed in concorso con gli enti locali il miglioramento del trasporto regionale ed il riequilibrio modale dei sistemi per la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.
- 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione attua misure idonee a:
- a) conferire, mediante delega alle province e attribuzione ai comuni, tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
- b) raggiungere un adeguato rapporto tra le risorse finanziarie destinate all'esercizio e quelle finalizzate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;
- c) incentivare il miglioramento della mobilità urbana attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

- d) determinare, di intesa con gli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;
- e) incentivare il superamento degli assetti monopolistici mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore, introducendo la piena concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
- f) introdurre i contratti di servizio per la gestione dei complessi funzionali e di reti nell'ambito dei diversi bacini di traffico improntati a principi di economicità ed efficienza per consentire la massima quantità dei servizi esercitabili in base alle risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e contenenti gli importi da corrispondere alle imprese affidatarie per le prestazioni oggetto del contratto con l'indicazione delle espresse modalità di pagamento;
- g) effettuare il monitoraggio della mobilità regionale favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.

## Art. 2.

## Trasporto pubblico

- 1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intende il servizio di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei e che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerti indifferenziata ed a condizioni prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale, dei quali le amministrazioni competenti si assumono l'onere economico a garanzia dei livelli di mobilità sociale ritenuti indispensabili.
- 2. I servizi pubblici di trasporto di cui al comma 1, sono effettuati:
  - a) su strada;
  - b) per ferrovia;
  - c) per vie d'acqua;
  - d) per vie aeree.

## Art. 3.

## Servizio pubblico su strada

- 1. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in complessi di servizi di rete od in servizi di linea, a seconda che siano destinati a soddisfare finalità di spostamento di area o di specifiche destinazioni
- I complessi dei servizi di rete possono essere urbani o provinciali di bacino.
- I servizi di linea possono essere provinciali di interbacino regionali o interregionali.
- Si considerano servizi di rete urbana l'insieme dei collegamenti svolti nell'ambito del territorio di un comune, ivi compresi quelli che collegano il territorio di un comune con zone limitrofe.
- Si considerano servizi di rete di bacino l'insieme dei servizi che assicurano i livelli di mobilità programmati dagli enti locali interessati all'interno dei bacini di traffico definiti nell'ambito di ciascuna provincia.
- Si considerano servizi di linea provinciali quelli che, per finalità di destinazione, collegano il territorio di due o più comuni compresi in bacini diversi nell'ambito della stessa provincia, oppure singoli comuni con il capoluogo provinciale.
- Si considerano servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più province all'interno della Regione.
- Si considerano servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio regionale con quello di una regione limitrofa.
- 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale provvede alla individuazione e distinzione dei servizi di trasporto pubblico nel piano regionale trasporti.

## Art. 4.

## Classificazione dei servizi su strada

- 1. I servizi di trasporto pubblico o di linea su strada sono suddivisi in:
- a) trasporti ordinari, svolti con sistemi di mobilità e offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto;

- b) trasporti a chiamata, effettuati in territori a domanda debole su percorsi fissi o variabili;
- c) trasporti speciali riservati a soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta.
- 2. I servizi di linea possono anche essere esercitati ad offerta libera da parte di imprese professionali sulla base di programmi di esercizio espressamente indicati. Le amministrazioni competenti secondo la tipologia dei servizi richiesti sono tenute ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici in capo alle imprese richiedenti ed a rilasciare le relative autorizzazioni una volta compiuto positivamente tale accertamento.
- 3. I servizi di linea ad offerta libera possono integrare il sistema dei servizi minimi di trasporto pubblico locale in modo da concentrare la destinazione delle risorse pubbliche al soddifacimento più generale dei servizi non gestibili senza l'intervento economico degli enti committenti

Qualora tali servizi siano diretti a realizzare collegamenti interni ad un complesso di rete di bacino, la relativa autorizzazione è subordinata all'effettuazione da parte della stessa impresa affidataria della rete di bacino, oppure alla valutazione della inesistenza di un qualsiasi effetto pregiudizievole sulla rete di bacino dei servizi minimi commissionati.

## Art. 5.

## Funzioni della Regione

- 1. La Regione esercita, in materia di trasporto pubblico locale, i compiti e le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed in particolare:
- a) definisce le linee generali di indirizzo per la pianificazione dei trasporti locali e per i piani di bacino predisposti dalle province;
- b) redige il piano regionale di trasporti ed i periodici aggiornamenti;
- c) sottoscrive appositi accordi di programma con gli enti locali e predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato;
- d) individua la rete dei servizi minimi d'intesa con le province e gli altri enti locali, definendo anche gli eventuali servizi sostitutivi che, in individuate aree a domanda debole, possono essere affidati al di fuori delle procedure ordinarie di assegnazione, ad imprese che esercitano professionalmente servizi di trasporto collettivo di persone su strada con altre tipologie di veicoli;
- e) adotta, d'intesa con gli enti locali e sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997;
- f) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe realizzando l'integrazione tariffaria dei diversi modi di trasporto uniformando, per quanto possibile, il costo dei biglietti e degli abbonamenti per tutti i trasporti urbani regionali, anche tenendo conto delle fasce deboli, nonché l'ammontare delle sanzioni amministrative per i viaggiatori trovati sprovvisti di valido documento di viaggio;
- g) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle attività delegate alle province;
- h) svolge le funzioni di cui all'art. 90 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34.
- 2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a(b,b), (c), (d), (e) del precedente comma sono adottati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. Per le altre funzioni e compiti delegati dallo Stato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 422/1997 provvede la giunta regionale nel rispetto degli indirizzi e della programmazione adottata dal consiglio mediante piani, direttive ed atti a contenuto puntuale.

## Art. 6. Funzioni delle province

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione Molise delega alle province tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

- 2. Le province esercitano le funzioni amministrative riguardanti:
- a) predisposizione dei piani di bacino nell'ambito del proprio territorio, sulla base dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione;
- b) approvazione della programmazione provinciale per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, privilegiando la integrazione tra le varie modalità di trasporto, favorendo il minore impatto ambientale e scegliendo la soluzione che, a parità di prestazione, offra costi minori,
- c) erogazione delle risorse finanziarie per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
- d) assegnazione ai comuni facenti parte di bacini di competenza delle risorse finanziarie per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani;
- e) rilascio delle autorizzazioni per effettuare servizi di gran turismo su gomma, secondo quanto richiesto dalle imprese interessate;
- f) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei contratti di servizio.
- 3. La Regione definisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalità del conferimento previsto nel presente arti-

#### Art. 7.

## Competenze dei comuni

- 1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei comuni:
- a) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale. Tale organizzazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione alla organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;
- b) la predisposizione dei piani urbani del traffico sulla base degli indirizzi regionali e l'attuazione delle procedure di verifica della compatibilità dei piani con la programmazione di bacino provinciale;
- c) la gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;
- d) lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;
- e) la stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la regione e sentite le OO.SS., nonché di eventuali servizi integrativi con onere a carico dei propri bilanci;
- f) l'applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla regione:
- g) il monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla Regione;
- h) l'applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali e nel piano regionale dei trasporti;
- i) lo svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.

## Art. 8.

## Piano regionale trasporti

- 1. La Regione Molise, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, redige di concerto con gli enti locali il «piano regionale dei trasporti» configurando un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale a breve e medio termine.
- 2. Il piano regionale dei trasporti è approvato dal consiglio regionale previa audizione delle associazioni degli utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato.
- 3. Il piano definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico e contiene tutti gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali necessari per la successiva elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni.

#### Art. 9.

#### Piani urbani del traffico

1. I comuni regionali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché quelli con popolazione residente inferiore, individuati dalla regione sulla base di comprovate esigenze, adottano i «piani urbani del traffico» predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici nonché degli indirizzi della programmazione regionale.

#### Art. 10.

## Piani di bacino territoriali

- 1. Il bacino di traffico è l'area territoriale entro la quale opera un sistema di trasporto pubblico integrato predisposto in funzione di obiettivi fabbisogni di mobilità. Ad ogni sistema di bacino corrisponde una rete di servizi minimi ai sensi del successivo art. 12. I bacini di traffico e le corrispondenti reti di servizi minimi hanno una estensione provinciale o infraprovinciale a seconda dei sabbisogni di mobilità da soddisfare
- 2. I piani di bacino sono adottati dalle province in coerenza con il piano regionale dei trasporti e con il programma triennale regionale.
- 3. Mediante i piani di bacino vengono individuati anche i necessari interventi sulle infrastrutture, affinché queste risultino adeguate per un efficiente sistema di trasporto pubblico locale.

## Art. 11.

## Servizi minimi

- 1. La Regione definisce i servizi minimi tenendo conto dei seguenti fattori:
  - 1) necessaria integrazione tra le reti di trasporto;
  - 2) pendolarismo scolastico e lavorativo;
  - 3) fruibilità dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- 4) esigenze di trasporto per persone con ridotta capacità motoria;
  - 5) necessaria riduzione della congestione e dell'inquinamento.
- 2. I servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti per ciascun bacino di traffico in coerenza con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti e dai programmi triennali di cui al precedente art. 5, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997.
- 3. L'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997 è raggiunta, per ciascun bacino di traffico dei trasporti su gomma, mediante stipulazione, tra la Regione e gli enti locali interessati, a norma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di un accordo di programma di validità triennale che definisce quantità e standard di qualità dei servizi.
- 4. Gli accordi di programma vengono stipulati entro il 31 ottobre dell'anno che precede il periodo di riferimento. In difetto, alla definizione degli standard provvede la giunta regionale sulla base delle disponibilità di bilancio.

5. Alle autolinee statali che assicurano comunque relazioni regionali possono essere erogati contributi chilometrici di esercizio limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito della Regione Molise.

## Art. 12.

## Programmi triennali

- 1. La Regione al fine di regolamentare i servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi di cui all'art. 11, approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti dalle province e contenenti:
  - a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
  - b) l'integrazione modale e tariffaria;
  - c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
  - d) le modalità di determinazione delle tariffe;
  - e) il sistema di monitoraggio dei servizi
- f) le azioni finalizzate alla riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

## Art. 13.

## Procedure per l'affidamento dei servizi

- 1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione Molise, le province ed i comuni, a decorrere dal 10 gennaio 2004, in base alla rispettiva competenza attribuita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici e sulla costituzione di società miste.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene mediante contratto di servizio di cui al successivo art. 14, secondo le procedure amministrative proprie dell'ordinamento dell'ente affidante considerando che:
- a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cu all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- b) per quanto riguarda l'aggiudicazione, si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 158/1995;
- c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre, n. 53;
- d) alle gare saranno ammesse, oltre alle ditte individuali ed ai consorzi, anche riunioni temporanee di imprese costituitesi secondo i criteri di cui all'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158;
- e) per la partecipazione alle gare di ditte in forma singola o associata o quali componenti di un consorzio regolarmente costituito, si fa esplicito riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del suddetto decreto n. 158/1995.
- La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva lo schema-tipo del contratto di servizio e del capitolato d'appalto.
- 3. Ai fini dell'aggiudicazione dei servizi alle ditte individuali ed a quelle associate con le modalità indicate al precedente punto 2, dovranno essere presi in considerazione e valutati i seguenti elementi:
- a) requisiti economici consistenti nella comparazione del corrispettivo richiesto dalle diverse imprese concorrenti;
- b) requisiti di capacità tecnico-organizzativa che potrà essere provata sulla base dei seguenti dati:
- aver svolto per ciascuno degli ultimi tre anni almeno un percorrenza annua di 400.000 chilometri per servizi abilitati al trasporto pubblico;

descrizione dell'attrezzatura tecnica in disponibilità dell'impresa;

indicazione dell'organico in dotazione all'impresa relativamente al numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni, in modo da consentire una verifica delle dimensioni strutturali del concorrente:

capacità economica finanziaria;

fatturato globale degli ultimi tre anni dell'impresa relativo alla sola attività del trasporto pubblico locale e comunque non inferiore al 35% della base d'asta.

#### Art. 14.

#### Durata e contenuto dei contratti di servizio

- 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2004.
- 2. I contratti di servizio devono prevedere un incremento del rapporto «R» tra ricavi da traffico e costi operativi che dovrà raggiungere un valore non inferiore a 0,35 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- 3. I contratti di servizio devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, compresa la clausola di revisione annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo. Devono inoltre definire:
- a) il periodo di validità comunque non superiore a sei anni, rinnovabile per un biennio, previa revisione del contratto di servizio;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;
- c) l'obbligo dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
- d) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e affidabilità dei servizi di puntualità delle singole corse di comunicazione con l'utenza, di rispetto per l'ambiente e di osservanza della carta dei servizi:
- e) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza;
- f) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;
  - g) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;
- h) i casi di revisione degli importi di cui al punto precedente ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
- i) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;
- j) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;
  - k) i casi di risoluzione del contratto;
- 1) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto dalla lett. m);
- m) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;
- n) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi:
- o) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico;
- p) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;
- q) le procedure da osservare in caso di controversie e il foro competente in caso di contenzioso;
- r) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

- 4. Le imprese aggiudicatarie sono tenute ad apporre sul frontale e sulle fiancate dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di rete sovracomunale, lo stemma della Regione e la scritta «Regione Molise».
- 5. Nessun indennizzo, a qualsivoglia titolo, è dovuto al gestore alla scadenza del contratto di servizio.

#### Art.15.

## Norma transitoria per l'affidamento dei servizi

- 1. Sino al 31 dicembre 2003, e non oltre tale data, per i servizi urbani, extraurbani e interregionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vi è la facoltà di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari, fermo restando l'obbligo previsto nel comma 3/bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Entro il 30 giugno 2003, le imprese private concessionarie dei servizi abilitati al trasporto pubblico che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 400.000 chilometri possono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano l'intenzione di abbandonare il servizio di trasporto, previo contributo del 20% sull'importo del costo standardizzato aggiornato al 31 dicembre 2002, in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate. Il contributo grava sull'apposito capitolo di cui all'art. 21 della presente legge.
- 3. L'impresa che subentra a qualunque titolo ai servizi esercitati è obbligata a rilevare le attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio a prezzo di mercato, e comunque al netto dei contributi erogati dalla Regione, ed a rilevare il personale inerente i servizi medesimi con tutti idiritti maturati.
- 4. Qualora le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 400.000 chilometri non esercitino la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, possono continuare nell'esercizio in associazione con altre imprese, ai sensi dell'art. 23 del decreto legge n. 158/1995, per la gestione di servizi nelle aree che saranno indicate dalla Regione.
- 5. Dal 1º gennaio 2004 la Regione, le province ed i comuni stipulano contratti di servizio di durata quinquennale preferendo, in prima applicazione ed a parità di condizioni, le precedenti imprese private concessionane già operanti nelle aree interessate che singolarmente o in forma aggregata, sviluppano una percorrenza annua di almeno 400.000 chilometri.

## Art. 16.

## Servizi ulteriori ed integrativi

- 1. Oltre quelli costituenti le reti dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, possono essere autorizzati ulteriori servizi di trasporto pubblico locale ad offerta libera ad imprese esercenti la professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei traporti nazionali ed internazionali che ne facciano istanza.
- 2. Per le autorizzazioni di cui al comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad accertare la sussistenza in capo alle imprese delle adeguate capacità tecniche, organizzative ed economiche.
- 3. I servizi ulteriori possono integrare il sistema dei servizi minimi di trasporto locale. Essi, qualora realizzino collegamenti interni ad una rete di bacino devono svolgersi secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio ai servizi di rete già assegnati.
- 4. La Regione Molise può istituire un servizio elicotteristico di collegamento da disciplinarsi secondo le procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
- 5. Le province possono autorizzare i comuni appartenenti a comunità montane o a territori a domanda debole ad effettuare servizi integrativi di quelli minimi utilizzando veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

#### Art. 17.

#### Esercizio straordinario e sperimentale

1. Per motivi di straordinaria urgenza, nonché ai fini sperimentali, Regione, province e comuni, tramite procedure negoziate senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 158/1995, possono stipulare contratti provvisori con imprese in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 448/1991.

2. I contratti relativi ai servizi straordinari hanno validità non superiore a tre mesi e quelli reltivi ai servizi sperimentali non superiore a sei. Entrambi sono rinnovabili per una sola volta.

#### Art. 18.

## Agevolazioni tariffarie

1. La Regione Molise stabilisce nel piano regionale dei trasporti quali categorie hanno diritto al rilascio dei biglietti e agli abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionali e per quelli attribuiti alle province, ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997. La riduzione tariffaria concessa limitatamente a una sola relazione di viaggio, con inizio dal comune di residenza, è determinata nella misura del 50% della tariffa ordinaria.

#### Art 19

#### Interventi sostitutivi

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni provinciali delle funzioni e dei compiti delegati ai sensi del precedente art. 7, la giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi.

#### Art. 20.

## Osservatorio regionale dei trasporti

- 1. Nell'ambito della direzione generale competente ai trasporti è istituito l'osservatorio regionale dei trasporti avente i compiti di monitorare i servizi di trasporto pubblico su tutto il territorio regionale, di organizzare e gestire la banca dati del trasporto pubblico del Molise di formire supporto informativo e tecnico alla programmazione della Regione e degli enti locali in materia di trasporto pubblico, di redigere proposte tecniche per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi triennali di trasporto e degli accordi di programma, di organizzare ed erogare informazioni in materia di trasporto pubblico locale mediante la periodica pubblicazione di un bollettino nonché dietro specifica richiesta degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
- I gestori dei servizi di pubblico trasporto sono tenuti a fornire all'osservatorio i dati necessari alla sua funzione secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

## Art. 21.

## Fondo regionale trasporti)

- 1. Il fondo regionale trasporti è determinato nel suo ammontare con legge di bilancio ed è alimentato:
- a) dalle risorse finanziarie trasferite annualmente dallo Stato relative all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato stesso ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997;
  - b) da risorse proprie della Regione.
- 2. La consistenza annuale del fondo è utilizzata per il pagamento dei corrispettivi previsti nei contratti di servizio relativi ai servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

## Art. 22.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 marzo 2000

## **VENEZIALE**

## 00R0381

## LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20.

Interventi a favore degli studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza dei corsi di studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 1º aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Риомил. СА

la seguente legge:

## Art. 1.

### Finalità

1. La Regione, al fine di concorrere a rendere affettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado dell'istruzione, adotta interventi a favore di studenti affetti da patologie immunodeficitarie che non consentono la normale frequenza dei corsi di studio e l'inserimento nelle strutture scolastiche della scuola dell'obbligo.

## Art. 2. Interventi

- 1. Gli interventi consistono nell'erogazione di contributi alle scuole presso le quali sono iscritti gli studenti che presentano le patologie di cui all'art. 1.
- 2. I contributi di cui al comma 1, sono distintamente quantificati dalla giunta regionale in misura idonea a coprire le spese sostenute dalla locale istituzione scolastica per l'erogazione a domicilio del servizio di istruzione secondo i programmi adottati.
- 3. Le istituzioni scolastiche interessate fanno domanda all'assessorato regionale all'istruzione, il quale provvede, entro trenta giorni, agli adempimenti istruttori compresi i necessari accertamenti in ordine all'effettiva necessità del beneficio da parte dello studente.
- 4. Le modalità di dettaglio per l'espletamento dell'istruttoria sono stabilite con proprio atto dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

## Disposizioni finanziarie

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.
- 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 marzo 2000

#### **VENEZIALE**

00R0382

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita, redattore
Alfonso Andriani, vice redattore

(3651791/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
  - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
  - presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

## PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

ogin apo	0, 000		comprehate gir mater meteri.				
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: - annuale - semestrale	L. L.	508.000 289.000	Tipo D - Abbonamento al fascicoli della serie spe- ciale destinata alle leggi ed al regolamenti regionali: - annuale - semestrale	L. L.	106.000 68.000		
Tipo A1 - Abbonamento al fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale - semestrale	L. L	416.000 231.000	Tipo E - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata al concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale	L.	267.000		
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con-			- semestrale	L.	145.000		
tenenti I provvedimenti non legislativi: - annuale - semestrale  Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale	L. L.	115.500 69.000	Tipo F - Completo. Abbonamento al fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed al fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):				
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			- annuale - semestrale	L. L.	1.097.000 593.000		
- annuale - semestrale  Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		107.000 70.000	Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed al fascicoli delle quattro serie speciali				
- annuale	L.	273.000	(escluso il tipo A2): - annuale	L.	982.000		
- semestrale	L.	150.000	- semestrale	L.	520.000		
Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relat riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico			amento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si				
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale					1.500		
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III. ogni 16 pagine o frazione					1.500		
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».					2.800		
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili,</i> ogni 16 pagine o frazione				L. L.	1.500 1.500		
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione					1.500		
Supplemento	strao	rdinario «E	Bollettino delle estrazioni»				
Abbonamento annuale				L.	162.000		
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion	ne			L.	1.500		
Supplemento s	traord	inario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»				
Abbonamento annuale				L. L.	105.000 8.000		
			ICROFICHES - 2000   ordinari - Serie speciali)				
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)					1.300.000		
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale  Contributo spese per Imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)			L. L.	1.500 4.000			
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 3	10%.						
р	ARTF	SECONDA	- INSERZIONI				
Abbonamento annuale				L.	474.000		
Abbonamento semestrale  Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione				L. L.	283.000 1.550		
I prezzi di vandita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero ponché quelli di vandita dei fascicoli delle appate							

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

l	Per informazioni, prenotazioni o recian	ni attinenti agli abbonamenti	oppure alla vendita della <i>Gaz</i> a	ze <i>tta Ufficial</i> e bisogna rivol-
1	gersi direttamente all'Amministrazione,	presso l'istituto Poligrafico	e Zecca dello Stato - Piazza	G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
ı	Ufficio abbonamenti	Vendita nubblicazioni	l lifficio inserzioni	Numero verde

 Ufficio abbonamenti
 Vendita pubblicazioni
 Ufficio inserzioni
 Numero verde

 ♣ 06 85082149/85082221
 ♠ 06 85082150/85082276
 ♠ 06 85082146/85082189
 ♠ 800-864035

\* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 0 0 \*